

### **Quesito n. 1:**

In riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1 - All'art. 11 punto B lett. b, si chiede fatturato globale d'impresa senza specificarne l'importo, pertanto ci si chiede se non vi è richiesto un importo minimo oppure se trattasi di errore che codesta amministrazione provvederà ad integrare;

2 - E' possibile la cooptazione anche per i servizi? E se si l'impresa mandante cooptata che requisiti deve dimostrare?

3 - Qualora un'impresa volesse partecipare a gare di diversi ambiti, dovrà presentare per ogni gara ugualmente 2 referenze bancarie, una polizza, con contributo all'anac? e quindi tante buste amministrative quante sono le gare?

4 - Nell'art. 14 punto 3) 2 pag. 28 del disciplinare di gara si chiede, che la polizza provvisoria sia prodotta in originale o autenticata ai sensi dell'art 18 dpr 445/2000, deve intendersi autenticata da notaio, pubblico ufficiale solo qualora non sia originale ?

In attesa di cortese riscontro , porgiamo cordiali saluti.

### **Risposta a quesito n. 1:**

In riscontro ai quesiti proposti, si chiarisce quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1:

Si conferma che in relazione al requisito dell'importo del fatturato globale d'impresa (Art. 11 - lett. B) - punto b) del disciplinare di gara), relativo ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti non è richiesto alcun importo minimo.

Un importo minimo è al contrario richiesto in relazione all'ulteriore requisito del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti riferiti alla manutenzione delle reti fognarie, anch'esso relativo, ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio.

Va da sé che l'importo che sarà indicato come fatturato globale d'impresa potrà al più coincidere ma mai risultare inferiore a quello del fatturato per servizi analoghi.

#### Risposta a domanda n. 2:

La cooptazione, disciplinata dall'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, è istituito proprio dei soli appalti di lavori pubblici e, poiché introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria in materia di qualificazione degli Operatori Economici alle gare di appalti pubblici di lavori, non è suscettibile di applicazione analogica anche agli appalti di servizi e/o forniture.

Ne consegue che la cooptazione è esclusa in relazione alle prestazioni di servizi dedotte nell'appalto.

#### Risposta a domanda n. 3:

Come noto, questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente, n. 16 gare con procedura aperta per l'istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi, ciascuno, con un unico Operatore Economico, concernenti l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni di servizi di verifica

ed ispezione in continuo delle opere fognarie, di sanificazione delle reti fognarie e delle attività di lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte di altrettanti Ambiti Territoriali.

Le n. 16 gare in questione sono da intendersi come gare distinte, ancorché si svolgeranno in un'unica tornata, come se fosse un'unica gara distinta in lotti funzionali.

Per quanto sopra, si evidenzia che per ciascuna gara a cui il medesimo concorrente intenda concorrere dovrà presentare un separato e distinto plico d'offerta, confezionato secondo le modalità prescritte dall'Art. 20 e seguenti di ciascun disciplinare di gara.

Tale plico dovrà contenere al suo interno due buste, anch'esse chiuse e sigillate, contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica così come richieste da ciascun disciplinare annesso ai bandi cui si intende partecipare.

**Risposta a domanda n. 4:**

Si conferma che la cauzione provvisoria, ove prodotta in originale, non necessita di attestazione di copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

**Quesito n. 2:**

La presente per avere informazioni riguardanti la documentazione tecnica relativa all'*Appalto – secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie*

CIG: 61759299D4

CIG: 5174710BE0

CIG: 617605844A

Cig: 6176052F53

CIG:

In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

**Risposta a quesito n. 2:**

Si rinvia a quanto previsto dall'Art. 4 di ciascun disciplinare annesso ai bandi di gara.

**Quesito n. 3:**

Oggetto: Chiarimenti su gara CIG 6176052F53 e simili scad 15 Maggio 2015

In merito all'Oggetto Siamo a chiederVi relativamente al Punto 15 del CSA cio' che segue:

Il subappalto al 30% è relativo al servizio completo (servizio principale+secondario+accessorio), o il 30% è relativo a ogni singolo servizio.

Esempio: decido di affidare il servizio di pulizia a una ditta in subappalto.

Ora il servizio "principale" incide sull'importo complessivo al 2,8%, importo stimato 35.000,00 Euro circa.

Ora posso far espletare tutto per l'intero importo alla ditta in subappalto, o su quell'importo posso usufruire solo del 30% del servizio?

Poi un dubbio: togliendo la prestazione accessoria, l'importo di gara è di soli 63.495,68 Euro (compresi oneri sicurezza e senza IVA) a fronte di 1.919.153,87 Euro (compresi oneri sicurezza e senza IVA) del bando non sembra spropositato?

In attesa di Chiarimenti, da non richiamare al bando, essendo questo poco chiaro, porgo i miei saluti.

### **Risposta a quesito n. 3:**

Il richiamo al CIG n. 6176052F53 riconduce al bando di gara riferito ai servizi ed ai lavori in questione nell'Ambito Territoriale n. 15 della Provincia di Avellino.

Premesso quanto sopra e per partire dall'ultima delle richieste di chiarimenti formulate, si evidenzia che anche in relazione a tale gara, il disciplinare di gara annesso al bando, all'art. 5, comma 1, contiene la seguente precisazione: *<<Trattasi di appalto misto di servizi e di lavori, in cui – ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006 - vi è prevalenza dei primi sui secondi, poiché i lavori, in quanto riferiti ad interventi di manutenzione, assumono carattere meramente accessorio rispetto alle prestazioni di servizio continuative dedotte in contratto, poiché eventuali ed occasionali, eseguibili su chiamata, allorché si verificano guasti, ovvero secondo le necessità della Stazione Appaltante.>>.*

Sicché, in conformità al disposto normativo di cui al comma 3 del citato art. 14 del Codice dei contratti pubblici, ancorché l'importo dei lavori assume, nel bando in questione, rilievo superiore al cinquanta per cento, attese le caratteristiche specifiche dell'appalto ed atteso, altresì, che i lavori hanno carattere meramente accessorio rispetto ai servizi, questi ultimi costituiscono l'oggetto principale del contratto misto.

In relazione poi al chiarimento richiesto circa la disciplina del subappalto, si evidenzia che l'art. 15, comma 2, del disciplinare di gara annesso al bando recita testualmente: *<<Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta, per i servizi, entro il limite massimo del 30% del relativo importo contrattuale; per i lavori in categoria OG6, in misura non superiore al 30% dei lavori di cui alla categoria medesima.>>.*

Tale prescrizione è ulteriormente dettagliata al comma 1 dall'art. 79 del Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto posto a base di gara ove è stabilito che:

*<< 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 di cui all'art. 5, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% in termini economici dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Analogamente è consentito il subappalto dei servizi, nella misura non superiore al 30%, in termini economici, dell'importo contrattuale dei servizi, indicato all'Art. 2, lett. G.1) e G. 3) del presente Capitolato. In ogni caso, le quote di entrambi i servizi, che si intende subappaltare non possono superare, nel loro complesso, il 30% dell'importo totale relativo ai servizi posto a base di gara.>>.*

Se ne deduce che il subappalto può essere richiesto anche per una sola delle prestazioni di servizio oggetto dell'appalto, ma comunque entro il limite del 30% dell'importo contrattuale dello specifico servizio.

#### **Quesito n. 4:**

in relazione alla gara in oggetto, la scrivente società vorrebbe porre alcuni quesiti:

- 1) Cosa si intende con il termine "qualificarsi" per le prestazioni principali, secondarie o per le prestazioni accessorie?
- 2) Può, pertanto, un concorrente decidere di qualificarsi esclusivamente per una delle tre prestazioni in base ai propri requisiti? (ART 11 punti B-C-D)
- 3) Si può ricorrere all'istituto dell'avvalimento oltre che per mancanza di attestazione SOA nelle categorie richieste dal bando in oggetto, anche per carenza delle capacità tecniche (vd. elenco principali servizi, possesso/disponibilità attrezzatura ART 11 punto B lett. c) e d) )?
- 4) Cosa si intende per "tali requisiti sono da considerarsi come requisiti di esecuzione e non di partecipazione? (vedi pag. 20 Disciplinare di gara).

#### **Risposta a quesito n. 4:**

In riscontro ai quesiti proposti, si chiarisce quanto segue:

##### Risposta a domanda n. 1:

Come espressamente riportato nel disciplinare di gara annesso a ciascun bando e peraltro già ribadito in risposta al "Quesito 3", trattasi di appalti misti di servizi e di lavori, in cui – ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006 - vi è prevalenza dei primi sui secondi in quanto i lavori, riferiti ad interventi di manutenzione, assumono carattere meramente accessorio rispetto alle prestazioni di servizio dedotte in contratto, e, quindi, occasionali, eseguibili su chiamata, allorché si verificano guasti, oppure secondo le necessità della Stazione Appaltante.

Gli Artt. 2 e 5 di ciascun disciplinare di gara riportano dettagliatamente la distinta delle prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto degli appalti ed i relativi importi a base di gara.

In particolare, costituiscono oggetto degli appalti le seguenti prestazioni:

- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l'attività di pronto intervento, espurgo, pulizia e lavaggio (**prestazione principale**);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e dei Lavori (**prestazione secondaria**);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l'insieme delle lavorazioni che ne garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l'efficienza dell'opera (**prestazione accessoria**).

L'Operatore Economico che intendere concorrere alla gara, sia esso in forma singola o in forma plurisoggettiva, ai fini dell'ammissione, fermo il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, dovrà "qualificarsi" per ciascuna delle prestazioni dedotte in contratto, ossia dovrà assolvere al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale, afferenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, prescritti all'Art. 11 di ciascun disciplinare di gara e richiesti per ciascuna delle prestazioni (principale – secondaria

ed accessoria) incluse nell'appalto, in conformità a quanto puntualmente indicato nel medesimo Art. 11.

Quanto sopra in conformità a quanto prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Risposta a domanda n. 2:

Si rinvia a quanto già chiarito in "*Risposta a domanda n. 1*".

Risposta a domanda n. 3:

La potestà di avalimento che consente ad un concorrente di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa, ovvero di attestazione della certificazione SOA, richiesti per la partecipazione a una gara d'appalto, facendo riferimento alle capacità o all'attestazione SOA di altri soggetti - qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi ed a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi e delle risorse di tali soggetti, necessari all'esecuzione dell'appalto - costituisce un principio, di fonte sia comunitaria che nazionale, avente portata generale, disciplinato nel nostro ordinamento all'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006.

A dette fonti normative si conforma pienamente il disciplinare di gara annesso a ciascun dei bandi in questione che, per l'appunto, all'Art. 12 (al quale integralmente si rinvia) consente al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. di soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA mediante avalimento dei requisiti o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Risposta a domanda n. 4:

Il richiamo a pagina 20 del Disciplinare di gara rimanda all'avvertenza che nell'appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto, ricadenti in categoria OG12.

In relazione a tali lavorazioni, Il disciplinare di gara precisa che le stesse, poiché di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara ed inferiore a € 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione.

Ne consegue che, ai fini della partecipazione e qualificazione alla gara non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA anche in categoria OG12 né – sempre in relazione a dette lavorazioni - il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010.

Le stesse lavorazioni - precisa ulteriormente il disciplinare di gara - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente (OG 6), oppure possono essere subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

In ogni caso, l'esecutore degli interventi per la bonifica di beni contenenti amianto, sia esso l'appaltatore o un subappaltatore, dovrà essere abilitato ed essere iscritto all'Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B.

Ebbene, ferma la presentazione in gara delle dichiarazioni richieste dal disciplinare, per l'ipotesi che il concorrente intenda eseguire direttamente le ridette lavorazioni, ovvero la presentazione della dichiarazione di subappalto delle stesse lavorazioni nell'ambito quota subappaltabile dei lavori nella categoria prevalente, ove intenda subappaltarle, l'effettiva sussistenza in capo all'esecutore del requisito in questione sarà verificato e dovrà sussistere al momento della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Quesito n. 5:**

Ad integrazione della sotto allegata e-mail, (n.d.r.: nel presente testo il chiarimento è da riferirsi al quesito n. 4) poniamo un altro quesito:

Se per "qualificarsi" si intende essere qualificati all'Albo fornitori dell'Aqp, perché questa procedura è del tipo "aperta".

#### **Risposta a quesito n. 5:**

Agli appalti in questione, indetti tutti mediante procedura aperta, potranno partecipare tutti gli Operatore Economici interessati che soddisfino il possesso dei requisiti di capacità giuridica e di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa prescritti dai relativi bandi.

A nulla rileva il sistema di qualificazione istituito e gestito da AQP S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Quesito n. 6**

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo chiedervi i chiarimenti di seguito riportati.

#### **Capacità economico-finanziaria (art.11 punto 1.B lettera b del Disciplinare di Gara)**

Viene richiesta una dichiarazione da cui risulti l'importo del fatturato globale di impresa e l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti.**

#### **Capacità tecnica (art.11 punto 1.B lettera c del Disciplinare di Gara)**

Viene richiesto l'elenco dei principali servizi di manutenzione reti di fognatura, intese....(omissis), prestati per gli anni **2012-2013-2014**

Poiché il bilancio 2014 non risulta ancora depositato, Vi chiediamo se i requisiti di capacità economica finanziaria debbano intendersi riferiti agli anni **2011-2012-2013** e se, in tal caso, il

requisito di capacità tecnica debba essere dimostrato per gli stessi anni **2011-2012-2013 o sempre per gli anni 2012-2013-2014.**

Restando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

**Risposta a quesito n. 6:**

In riscontro ai quesiti formulati, si precisa quanto segue:

**Requisito di Capacità economico-finanziaria** (art.11 punto 1.B lettera b del Disciplinare di Gara):

In relazione a tale requisito, sia l'importo del fatturato globale di impresa sia l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie, oggetto dell'autocertificazione da prodursi in fase di gara, dovrà riferirsi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti.**

Ove il bilancio o gli altri **documenti tributari e fiscali** relativi all'esercizio 2014, alla data di pubblicazione dei bandi di gara, non siano stati depositati è corretto fare riferimento agli esercizi **2011-2012-2013**

**Requisito di Capacità tecnica** (art.11 punto 1.B lettera c del Disciplinare di Gara):

In relazione a tale requisito, come espressamente puntualizzato nei disciplinari di gara, l'elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, analoghi a quelli richiesti, dovrà sempre riferirsi ai servizi prestati negli anni 2012 - 2013 – 2014.

**Quesito n. 7:**

Volendo partecipare alla gara esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli ambiti dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 1 della provincia di Foggia – CIG 6174694EAB e alle altre 15 gare, con la presente per chiederVi il seguente chiarimento:

All'art. 11) punto B e C del disciplinare di gara vengono richiesti agli Operatori economici: importo del fatturato per servizi analoghi ed elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura. Si chiede se tali servizi possono riferirsi a servizi prestati oltre ad enti pubblici anche a privati.

In attesa di un Vs. cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

**Risposta a quesito n. 7:**

In piena aderenza al disposto normativo di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, i disciplinari di gara annessi a ciascuno dei bandi in argomento ammettono inequivocabilmente che l'elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, analoghi a quelli richiesti, possa

includere, indifferentemente, tanto servizi prestati a favore di committenti pubblici quanto servizi prestati a favore di committenti privati.

A conferma di quanto sopra, si rimanda espressamente a quanto riportato agli artt. 21, comma 1, lett. F), punto ii) e art. 23, comma 19, di ciascun disciplinare di gara.

Bari, 30/04/2015

#### **Quesito n. 8**

Si chiedono i seguenti chiarimenti sull'istituto dell'avvalimento dei requisiti:

Un'impresa che presta l'avvalimento dei propri requisiti – in tutto o in parte - ad altra impresa che partecipa in un ambito territoriale, può spendere in proprio i predetti requisiti in tutto o in parte per la partecipazione ad altro ambito?

Cordiali saluti.

#### **Risposta a quesito n. 8**

Si premette che i bandi relativi alle n. 16 gare per gli appalti dei servizi e dei lavori in questione non pongono alcuna limitazione sia in relazione al numero di gare (una, più o tutte) alle quali il concorrente che vi abbia interesse può partecipare sia in relazione alla forma (singola o plurisoggettiva e, in tale ultima ipotesi, in relazione alla relativa compagine) eventualmente anche differenziata, con la quale lo stesso intenda partecipare a una, più o tutte le gare.

Ciò posto - fermi i divieti di cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 - nulla esclude che un medesimo soggetto possa partecipare ad alcune fra le suddette gare quale concorrente in forma singola e/o plurisoggettiva e, in tale ultima ipotesi, anche con compagine differenziata, ed assumere, poi, in relazione ad altre gare, la veste di impresa ausiliaria di altro soggetto concorrente.

Precisato quanto sopra, occorre altresì evidenziare che i medesimi bandi pongono, tuttavia, una limitazione al numero massimo di gare (max n. 2 gare) di cui il medesimo concorrente potrà conseguire l'aggiudicazione e, proprio in relazione a tale limitazione, prescrivono la contestuale sussistenza dell'ulteriore condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando venuto in considerazione.

Orbene, proprio ai fini dell'applicazione di detta limitazione nonché della verifica della sussistenza della suddetta ulteriore condizione prescritta (sommatoria dei requisiti), i disciplinari di gara annessi ai bandi in questione chiariscono che si farà riferimento al singolo Operatore Economico ed ai requisiti dallo stesso spesi in relazione alle gare, di volta in volta, venute in considerazione, restando indifferente, pertanto, la forma eventualmente anche differenziata, con la quale lo stesso ha inteso partecipare a più o tutte le gare.

Se ne deduce che, ai fini di cui sopra, rilevano i requisiti spesi dal singolo Operatore Economico, in qualsiasi forma, compagine o veste abbia inteso partecipare a più o tutte le gare.

Sicché, anche i requisiti spesi da un dato soggetto in veste di impresa ausiliaria di altro concorrente risultato poi aggiudicatario di gara/e incidono inevitabilmente sul computo dei requisiti spendibili dal medesimo soggetto concorrente ed aggiudicatario, in forma singola e/o plurisoggettiva, di altra/e procedura/e di gara e viceversa.



## **Quesito n. 9**

Essendo la sottoscritta società ... omissis ... interessata nel partecipare alla gara in oggetto (*n.d.r. il riferimento è alla gara afferente l'Ambito Territoriale n. 15 della Provincia di Avellino*), chiede i seguenti chiarimenti:

1) in riferimento all'art. 11) del disciplinare di gara, punto 1 lettera B) in merito ai requisiti di partecipazione, volevamo chiederVi: attualmente la stessa svolge lavori di: "manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie di competenza della ... omissis ...", tali lavori sono analoghi a quelli da voi richiesti? ed inoltre per la dimostrazione di tale requisito il certificato di pagamento o SAL è sufficiente?

2) in merito alla categoria OG12 la stessa possiede la medesima categoria classifica II, inoltre è iscritta all'Albo dei gestori Ambientali ma non possiede la categoria 10 e sottocategoria 10A e 10B; quest'ultima può essere subappaltata ad un'altra impresa? oppure è obbligatorio possederla?

### **Risposta a quesito n. 9:**

In riscontro ai quesiti proposti, si chiarisce quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1:

Ci si limita ad evidenziare che all'art. 11, comma 1, lett B), del disciplinare di gara preso in considerazione, vengono prescritti i requisiti di qualificazione, afferenti tanto la capacità economico – finanziaria quanto la capacità tecnico – organizzativa che devono essere posseduti e dimostrati dagli Operatori Economici che intendono qualificarsi per l'espletamento delle prestazioni principali afferenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie.

In relazione a quanto sopra, sia il requisito di natura economico – finanziaria del fatturato specifico (punto b) del citato art. 11, comma 1, lett B), sia il requisito di carattere tecnico - organizzativo delle pregresse esperienze maturate (punto c) del medesimo art. 11, comma 1, lett B) sono chiaramente ed inequivocabilmente riferiti a prestazioni di servizi analoghi a quelli richiesti, relativi alla manutenzione delle reti fognarie.

Inoltre, il disciplinare di gara precisa ulteriormente che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. dd), del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 4/2008, costituisce rete di fognatura esclusivamente "un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane" e che i servizi richiesti di manutenzione delle reti di fognatura sono quelli descritti all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto.

Nello stesso articolo del disciplinare di gara viene ulteriormente chiarito che <<Saranno considerate valide le autodichiarazioni che facciano riferimento alle prestazioni di servizi di manutenzione su reti fognarie. Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide le autodichiarazioni che si riferiscono esclusivamente e genericamente ai lavori di manutenzione o di costruzione di reti di fognatura;>>.

Quanto poi alla pertinente documentazione probatoria, si rinvia a quanto espressamente prescritto all'art. 23, comma 19, del medesimo disciplinare di gara.

### Risposta a domanda n. 2:

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il requisito di qualificazione richiesto agli Operatori Economici che intendono qualificarsi per l'esecuzione delle attività di lavori incluse nell'appalto è costituito dal possesso dell'attestazione S.O.A in categoria OG6, per importo e classifica non inferiori a quelli richiesti dal bando e dall'annesso disciplinare di gara.

Il bando ed il disciplinare di gara riportano, poi, l'avvertenza che nell'appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto, ricadenti in categoria OG12.

Tali lavorazioni, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara ed inferiore a € 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione.

Ne consegue che, ai fini della partecipazione e qualificazione alla gara non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA anche in categoria OG12 né – sempre in relazione a dette lavorazioni - il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010.

Le stesse lavorazioni - precisa ulteriormente il disciplinare di gara - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente (OG6), oppure possono essere subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

In ogni caso, l'esecutore degli interventi per la bonifica di beni contenenti amianto, sia esso l'appaltatore o un subappaltatore, dovrà essere abilitato ed essere iscritto all'Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B.

Tale ultimo requisito dell'abilitazione ed iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

Si rimanda, per ogni ulteriore chiarimento a quanto precisato in "Risposta al quesito n. 4 – risposta a domanda n. 4"

### **Quesito n. 10**

Facciamo riferimento alla gara in oggetto per richiedere il seguente chiarimento:

1- Codesta Stazione Appaltante , sancisce che "il numero di gare attribuibili ad un solo concorrente sono n. 2 purchè in possesso della sommatoria dei requisiti". A tal proposito ci si chiede se un'impresa in possesso del requisito di sanificazione di € 4.131.655,00 possa aggiudicarsi "per difetto" n. 2 gare per le quali è richiesto un requisito di sanificazione totale per entrambe di € 4.131.656,00 (es: Ambito 8 € 2.065.828,00 + Ambito 14 € 2.065.828,00).

### **Risposta a quesito n. 10:**

Precisato che all'accertamento del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando da parte del concorrente collocatosi al primo posto in graduatoria in due distinte gare si procederà previa somma aritmetica degli importi minimi di ciascun requisito, così come stabiliti da ogni bando venuto in considerazione, si conferma che potrà procedersi

all'aggiudicazione di due distinte gare in caso di possesso del requisito di sanificazione in misura pari alla sommatoria dei requisiti minimi richiesta da ciascun bando.

### **Quesito n. 11**

Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - Ambiti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16. CHIARIMENTO

1. Si chiede, essendo unica gara divisa in lotti, è possibile l'inserimento della documentazione di ordine generale dei concorrenti e delle ausiliarie, nella gara di importo maggiore e fare riferimento a questa, nelle altre gare?
2. Disciplinare di gara art. 2 punto 6 ultimi 3 rigi:

"l'altra fra quelle in cui risulti collocato al primo posto in graduatoria, per la quale venga, al contempo, a soddisfarsi la condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando".

Si chiede, il requisito per la SOA richiesto in due delle gare, è la classifica V, però la sommatoria di una V più una classifica IV e la relativa somma premiante 20%, raggiungono la somma dell'importo a base d'asta per i lavori delle due gare prese ad esempio, è soddisfatto il requisito richiesto dal disciplinare?

in attesa di riscontro porgiamo Distinti saluti

### **Risposta a quesito n. 11:**

In riscontro ai quesiti proposti, si chiarisce quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1:

Occorre in primo luogo precisare che, diversamente da quanto affermato, i 16 appalti in questione, non costituiscono altrettanti lotti di un'unica gara ma, come ampiamente precisato in ciascun bando e disciplinare di gara, n. 16 gare distinte, indette con separati bandi, che si svolgeranno in un'unica tornata, come se fosse un'unica gara distinta in lotti funzionali.

Per tale ragione, unita alla ulteriore circostanza che i bandi in argomento non pongono alcuna limitazione sia in relazione al numero di gare (una, più o tutte) alle quali il concorrente che vi abbia interesse può partecipare sia in relazione alla forma (singola o plurisoggettiva e, in tale ultima ipotesi, in relazione alla relativa compagine) eventualmente anche differenziata, con la quale lo stesso intenda partecipare a una, più o tutte le gare, si conferma quanto già chiarito in "Risposta al quesito n. 1 – risposta a domanda n. 3", ossia che, per ciascuna gara a cui il medesimo concorrente intenda concorrere, dovrà presentare un separato e distinto plico d'offerta, confezionato secondo le modalità prescritte dall'Art. 20 e seguenti di ciascun disciplinare di gara.

Tale plico dovrà contenere al suo interno due buste, anch'esse chiuse e sigillate, contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica così come richieste da ciascun disciplinare annesso ai bandi cui si intende partecipare.

#### Risposta a domanda n. 2:

Come già precisato in “Risposta a quesito n. 10”, all’accertamento del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando da parte del concorrente collocatosi al primo posto in graduatoria in due distinte gare si procederà previa somma aritmetica degli importi minimi di ciascun requisito, così come stabiliti da ogni bando venuto in considerazione.

Precisato quanto sopra, si evidenzia che, in relazione al requisito di qualificazione richiesto agli Operatori Economici che intendono qualificarsi per l’esecuzione delle attività di lavori incluse nell’appalto, ciascun disciplinare di gara annesso ai bandi in questione prescrive il possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, in categoria OG6 e fornisce specifica indicazione sia della classifica che dell’importo richiesti (quest’ultimo non inferiore all’importo totale dei lavori a base d’appalto).

Ebbene, in relazione a detto requisito, il possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando venuto in considerazione si riterrà soddisfatto allorché la classifica SOA in categoria OG6 posseduta dal concorrente collocatosi al primo posto in graduatoria in due distinte gare sia idonea, adeguata e sufficiente a coprire l’importo totale risultante dalla somma aritmetica dei singoli importi dei lavori a base d’appalto indicati in ciascun bando.

Si applicano gli artt. 61, comma 2, e 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Inoltre, nell’ipotesi cennata di avvalimento del requisito di qualificazione in argomento, si ritiene di dover aderire in ossequio al principio del *favor participationis* al più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Puglia Bari – Sez. I sentenza n. 255/2013; TAR Veneto – Venezia sentenza n. 1335/2013; Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n. 1327 del 17/03/2014) in base al quale, in mancanza di una norma che escluda espressamente l’operatività, nel caso di avvalimento, del c.d. incremento del quinto di cui all’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui <<La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;>> deve escludersi che tale beneficio sia insuscettibile di trasferimento dall’ausiliaria all’ausiliata.

In altri termini, mediante l’avvalimento la concorrente usufruisce della qualificazione e degli altri requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria con tutte le facoltà connesse, compresa la possibilità di computare l’incremento di un quinto della soglia della categoria di spettanza.

## **Quesito n. 12**

In riferimento ai Disciplinari di gara relativi alle procedure aperte per l’appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei Comuni facenti parte dell’Ambito 1 (C.I.G. n. 6174694AB), dell’Ambito 2 (C.I.G. n. 61747003A2), dell’Ambito 3 (C.I.G. n. 6174705C1), dell’Ambito 4 (C.I.G. n. 6174707967), dell’Ambito 5 (C.I.G. n. 6174709B0D), dell’Ambito 6 (C.I.G. n. 6174710BE0), dell’Ambito 7 (C.I.G. n. 6175058B0E), dell’Ambito 8 (C.I.G. n. 61757630DA), dell’Ambito 9 (C.I.G. n. 6175778D37), dell’Ambito 10 (C.I.G. n. 617582218A), dell’Ambito 11 (C.I.G. n. 617588123°), dell’Ambito 12 (C.I.G. n. 617590238E), dell’Ambito 13 (C.I.G. n. 6175912BCC), dell’Ambito 14 (C.I.G. n. 61759299D4), dell’Ambito 15 (C.I.G. n. 6176052F53) e dell’Ambito 16 (C.I.G. n. 617605844A), bandite da codesta spett.le Società,

**Premesso che:**

- a) ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 163/2006, il concorrente «ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto»;
- b) ai sensi dell'art. 49, comma 1-bis, D.Lgs 163/2006 (comma introdotto dall'art. 34, comma 2, D.L. 133/2014, convertito - con modificazioni - dalla L. 164/2014), l'istituto dell'avvalimento «non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- c) ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c), D.Lgs 163/2006 non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per quanto concerne i requisiti di ordine generale e idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli artt. 38 e 39 dello stesso decreto legislativo;

**Considerato che:**

- a) codesta spett.le Stazione appaltante, all'art. 11, comma 1, lett. B. "Capacità economica-finanziaria" e "Capacità tecnica", sotto-lett. b) e c) richiede che gli operatori economici concorrenti presentino «dichiarazioni da cui risulti... l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara» e che gli stessi operatori economici concorrenti presentino un «elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, intese, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. dd), del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs 4/2008, come "sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ", analoghi a quelli richiesti»
- b) il Consiglio di Stato afferma che «il ricorso all'avvalimento, avente ad oggetto il fatturato o l'esperienza pregressa è legittimo, atteso che la disciplina dell'art. 49 del Codice dei contratti non pone alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali» (cfr, ex multis, Cons. St., sez. V, sent. 911/2013);
- c) l'A.N.A.C., Deliberazione n. 28 - Adunanza 19 giugno 2013, ha affermato che «affinché sia accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, è necessario che l'impresa dimostri di essere in possesso dei requisiti soggettivi generali di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale (D.M. Ambiente 406/1998, n.d.r.) e di essere in possesso dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto stesso»;
- d) l'A.N.A.C., sempre nella Deliberazione n. 28 - Adunanza 19 giugno 2013, afferma che «la soggettività del requisito dell'iscrizione a detto Albo, che presuppone il possesso di stringenti caratteristiche aziendali ed organizzative necessarie per assicurare il corretto espletamento di attività delicate e/o pericolose, caratterizzate dall'impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche, impedisce di ricorrere all'avvalimento per dimostrarne il possesso, in quanto non è possibile disgiungerlo dall'organizzazione che l'ha conseguito»;

**Tanto premesso e considerato, si chiede**

se, per le gare indicate in epigrafe e per quanto previsto all'art. 11, comma 1, lett. B. "Capacità economica-finanziaria" e "Capacità tecnica", sotto-lett. b) e c), possa essere oggetto di avvalimento quella parte di fatturato e/o servizi che, in modo dimostrabile (a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, mediante fatture), è riferito ad attività svolgibili solo a condizione che vi sia l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

### **Risposta a quesito n. 12**

In riscontro al quesito proposto si chiarisce quanto segue.

Premesso che gli appalti hanno ad oggetto l'affidamento dei:

- servizi di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l'attività di pronto intervento, espurgo, pulizia e lavaggio;
- servizi di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e dei Lavori;
- lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l'insieme delle lavorazioni che ne garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l'efficienza dell'opera;

si evidenzia che ciascun disciplinare di gara annesso ai bandi in questione, all'art. 11, comma 1, lett. B. individua e stabilisce quali sono i requisiti di qualificazione richiesti agli Operatori Economici che intendono partecipare alle gare e qualificarsi per l'espletamento delle prestazioni afferenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie.

In particolare:

- al punto b), è richiesta - ai fini della dimostrazione della capacità economico – finanziaria del concorrente - l'attestazione dell'importo del **fatturato globale** d'impresa e dell'importo del **fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti**, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;
- al successivo punto c), è invece richiesta - ai fini della dimostrazione della capacità tecnica del concorrente – dichiarazione relativa all'elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, intese, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. dd), del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 4/2008, come *“sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane”*, analoghi a quelli richiesti, come meglio descritti all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto, prestati negli anni 2012 - 2013 - 2014, con l'indicazione, per ciascun servizio: del destinatario, dell'oggetto della/e commessa/e; dell'importo; della data di affidamento dell'appalto; della durata; della suddivisione degli importi dei lavori / servizi e che il servizio è stato condotto a regola d'arte e con buon esito e che non sono sorte vertenze nell'esecuzione dell'appalto;

Trattasi, inequivocabilmente, di requisiti di qualificazione di ordine speciale, afferenti l'uno la capacità economico – finanziaria e l'altro la capacità tecnica, richiesti dai bandi di gara in assoluta aderenza alla normativa di settore.

Ed infatti, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, negli appalti di servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Allo stesso modo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 1, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, negli appalti di servizi la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni.

Sicché, trattandosi di richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 49, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il loro possesso può essere soddisfatto dal concorrente anche mediante avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

### **Quesito n. 13**

La presente per richiederVi il seguente chiarimento :

All'art. 11 lett. B b) è richiesto "l'importo del fatturato globale d'impresa e l'importo del fatturato per servizi analoghi....relativi ai tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando..i cui documenti tributari e fiscali risultino depositati presso Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio " . A tal proposito si chiede, considerato che le aziende hanno la facoltà di depositare il bilancio entro 30/06/2015, è possibile soddisfare tale requisito facendo riferimento al triennio 2011-2012-2013?

### **Risposta a quesito n. 13**

Si rimanda a quanto già chiarito in "Risposta al quesito n. 6"

### **Quesito n. 14**

Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie-Ambiti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16. CHIARIMENTO

Disciplinare di gara art. 2 punto 6 ultimi 3 righe: *"l'altra fra quelle in cui risulti collocato al primo posto in graduatoria, per la quale venga, al contempo, a soddisfarsi la condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando"*.

Orbene, considerato che l'art. 11 elenca tutti i requisiti di partecipazione richiesti, lett. B-C-D, si chiede: la sommatoria di quale dei tanti requisiti previsti nelle lett. B-C-D art. 11, il concorrente deve dimostrare per potersi aggiudicare due lotti? La somma del fatturato per servizi analoghi di manutenzione reti di fognatura più la somma delle fasce di iscrizione alla CCIAA per il servizio di sanificazione delle reti fognarie più la somma delle classifiche delle categorie SOA?

### **Risposta a quesito n. 14**

Premesso che - come già precisato in "Risposta a quesito n. 10" - all'accertamento del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando da parte del concorrente collocatosi al primo posto in graduatoria in due distinte gare si procederà previa somma aritmetica degli importi minimi di ciascun requisito, così come stabiliti da ogni bando venuto in considerazione, si chiarisce ulteriormente che la verifica della ricorrenza della suddetta condizione riguarderà i requisiti che sono individuati all'art. 11, comma 1, lett. B), C), e D) di ciascun disciplinare di gara con riferimento ad una soglia minima di importo economico.

Più in dettaglio, verranno presi in considerazione i seguenti requisiti di qualificazione:

- a) Requisito di cui all'art. 11, comma 1, lett. B), punto b) di ciascun disciplinare di gara, relativo all'importo del **fatturato globale d'impresa** ed all'importo del **fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti**, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;
- b) Requisito di cui all'art. 11, comma 1, lett. B), punto c) di ciascun disciplinare di gara, relativo all'**elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura**, intese, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. dd), del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 4/2008, come "sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane", **analoghi a quelli richiesti**, come meglio descritti all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto, prestati negli anni 2012 - 2013 - 2014;
- c) Requisito di cui all'art. 11, comma 1, lett. C), punto a) di ciascun disciplinare di gara, relativo al possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 82/1994, dell'**iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997, n. 274**, per fascia di iscrizione richiesta;
- d) Requisito di cui all'art. 11, comma 1, lett. D), punto a) di ciascun disciplinare di gara, relativo al possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA in categoria OG 6**, per importo e classifica richiesti.

## **Quesito n. 15**

### **Chiarimento n. 1**

Con riferimento al requisito di "Capacità economica-finanziaria", lettera b), pag. 18 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che i periodi cui devo essere riferiti gli importi del fatturato globale d'impresa e del fatturato per servizi analoghi sono gli anni 2011-2012-2013, considerato che per l'esercizio 2014 non sono ancora scaduti i termini per il deposito dei documenti tributari/fiscali.

### **Chiarimento n.2**

Con riferimento al requisito di "Capacità tecnica", lettera a) di C, pag. 20 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se è ammissibile la partecipazione di un concorrente, con sede legale all'interno dell'Unione Europea, che in applicazione delle leggi del proprio Paese svolge le attività di sanificazione delle reti fognarie senza essere iscritta ad apposito Albo (o registro equipollente) per le attività indicate nel DM 274/1997.

Si chiede, inoltre, di voler confermare che la dimostrazione del possesso di detto requisito può essere soddisfatto mediante la presentazione di una certificato di regolare esecuzione che espressamente indichi lo svolgimento del servizio di sanificazione delle reti fognarie per l'importo corrispondente a quello indicato nel Disciplinare di gara (nel caso di specie, € 1.032.914,00).

### **Chiarimento n.3**

Con riferimento al requisito di "Capacità tecnica", lettera a) di D., pag. 20 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se è ammissibile cooptare un'impresa che dovrà eseguire lavori nei limiti del 20% dell'importo complessivo dei lavori stessi (e precisamente € 1.500.000,00) e che possiede l'attestazione SOA, oltre che per la categoria OG6 classe II, anche per la categoria OS22 classe Ili-Bis (fino a € 1.500.000,00).



#### **Chiarimento n.4**

Con riferimento al requisito di "Capacità tecnica", lettera a) di D., primo capoverso di pag. 21 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se è ammissibile raggruppare un'impresa che dovrà eseguire unicamente i lavori appartenenti alla categoria OG12 per l'importo a base di gara.

#### **Risposta a quesito n. 15**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

##### **Risposta a domanda n. 1**

Si rimanda a quanto già chiarito in "Risposta al quesito n. 6"

##### **Risposta a domanda n. 2**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, il possesso del requisito in argomento potrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero da documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrarne il possesso.

Come già precisato in ciascun disciplinare di gara, si applicano in ogni caso gli artt. 38, comma 5, art. 39, comma 2, art. 45, comma 6, e art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

##### **Risposta a domanda n. 3**

Ciascun disciplinare annesso ai bandi in questione, all'art. 11, comma 2, rubricato "INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI", considera e disciplina l'istituto della cooptazione di cui all'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.

Ebbene, proprio in conformità alla succitata norma regolamentare, viene previsto che, per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa singola o le Imprese che intendono riunirsi in ATI, in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie diverse dalla OG6, a condizione che i lavori che queste ultime dovranno eseguire non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si rimanda alla summenzionata clausola dei disciplinari di gara per la documentazione richiesta e che dovrà essere prodotta dalle imprese cooptate.

##### **Risposta a domanda n. 4**

Si precisa che i bandi e gli annessi disciplinari di gara prescrivono quale requisito di qualificazione che deve essere posseduto e soddisfatto dagli Operatori Economici che partecipano alle gare per l'esecuzione delle attività di lavori incluse nell'appalto il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella sola categoria OG 6, per classifiche ed importi adeguati all'entità delle prestazioni da assumere in appalto.

Non è invece richiesto, ai fini della partecipazione e qualificazione alle gare, il possesso dell'attestazione SOA anche in categoria OG12 né – sempre in relazione alle lavorazioni che

costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto - il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010.

Ciò in quanto dette lavorazioni sono, sempre ed in ogni caso, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara ed inferiore a € 150.000,00, sicché le stesse non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione.

Le stesse lavorazioni - precisa ulteriormente il disciplinare di gara - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente (OG 6), oppure possono essere subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

In ogni caso, l'esecutore degli interventi per la bonifica di beni contenenti amianto, sia esso l'appaltatore o un subappaltatore, dovrà essere abilitato ed essere iscritto all'Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B.

Sul tema, si rimanda, inoltre, a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 4", "risposta a domanda n. 4".

Bari, 21/05/2015

#### **Quesito n. 16**

Con riferimento alla gara in oggetto, la domanda di partecipazione, di cui all'art. 21, punto 1, lettera A), del disciplinare, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrebbe essere unica e sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'anzidetto raggruppamento temporaneo, preferibilmente redatta compilando il modello Allegato 1.

Tuttavia, nelle note per la compilazione dell'allegato 1, è riportato, testualmente: <<la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le "reti d'impresa">>.

Vi chiediamo chiarimenti in merito al numero di domande da presentare, poiché da tale nota si evincerebbe che devono essere prodotte tante domande quanti sono i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo.

#### **Risposta a quesito n. 16**

In riscontro al quesito proposto si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'art. 21, comma 1, lett. A), di ciascun disciplinare di gara annesso ai bandi in questione richiede la presentazione - nell'ambito della documentazione amministrativa da produrre a corredo dell'offerta - della domanda di partecipazione alla gara.

Tale domanda di partecipazione dovrà **preferibilmente** essere redatta utilizzando e compilando il modello <<**Allegato 1**>> a ciascun Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportarne i contenuti e gli elementi.

La stessa domanda di partecipazione dovrà essere, inoltre, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Concorrente o procuratore (in tal caso è richiesta l'allegazione della relativa procura in originale o copia conforme) e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

I disciplinari di gara annessi ai bandi in questione precisano ulteriormente che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Ebbene, la nota contenuta in calce al modello <<**Allegato 1**>>, ai sensi della quale: <<*La presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le "reti d'impresa"*>>, non contraddice né si discosta dalle prescrizioni sopra menzionate dei disciplinari di gara, atteso che resta del tutto indifferente che la domanda di partecipazione alla gara venga presentata quale unica istanza compilata e sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti (o procuratori) dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, ovvero in separate e distinte istanze, ciascuna compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) del singolo soggetto associato il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

### **Quesito n. 17**

Con riferimento al Disciplinare di Gara relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, ed in particolare ai "Requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale" di cui all'art. 11, punto 1., lettera B) requisiti di capacità economica-finanziaria, si pone il seguente quesito:

il sub a) richiede *"almeno due idonee dichiarazioni bancarie....; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art.41, comma 3, del Codice"*.

L'art. 41, comma 3 del codice degli appalti recita: *"Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ..., di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante."*

Poiché la scrivente impresa opera con un'unica istituzione bancaria e, pertanto, non disponendo di due referenze bancarie, si chiede quale altro documento la stazione appaltante ritiene idoneo per la non esclusione dalla gara.

### **Risposta a quesito n. 17**

Si osserva, in primo luogo, che il testo dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, alla lettera a), annovera, tra i mezzi probatori che la stazione appaltante può richiedere ai concorrenti ai fini della dimostrazione della loro capacità economica e finanziaria: *"dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#)."*

Dalla lettera della legge discende, pertanto, che la presentazione di una sola attestazione bancaria viene, in generale, a determinare la carenza di un requisito essenziale espressamente previsto dal legislatore.

Proprio in applicazione della richiamata disposizione normativa, i disciplinari di ciascuna delle gare in questione, all'art. 11, comma 1, lett. B), punto a), prescrivono che i concorrenti devono

presentare “almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), (non è ammessa autocertificazione)”.

Gli stessi disciplinari di gara, inoltre, quale attenuazione e temperamento alla rigidità di tale prescrizione, al fine di conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, stabiliscono ulteriormente che: <<nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice>>.

Tale ultima norma dispone che: <<Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.>>.

Sul punto, si ritiene di dover puntualizzare che l'affermazione di avere rapporti con un solo Istituto di Credito, senza ulteriori specificazioni probatorie, non appare sufficiente ad integrare la situazione d'eccezione descritta dal sopra trascritto comma 3 dell'art. 41 del Codice dei contratti, il quale richiede la ricorrenza di giustificati motivi e, soprattutto non appare idonea a compensare il deficit documentale rispetto alle prescrizioni dei bandi di gara e degli annessi disciplinari (Cfr. in tal senso, Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – parere n. 36 del 25/02/2010).

Quanto all'ulteriore documentazione che possa essere ritenuta idonea dalla stazione appaltante a dimostrare la capacità economica e finanziaria del concorrente che non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, non può che farsi rimando alla documentazione espressamente prevista dalla norma di rango legislativo, ossia al disposto normativo di cui all'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, con esclusione della documentazione già autonomamente richiesta dai disciplinari di gara.

Si rammenta, infine, che le dichiarazioni bancarie in quanto requisito di capacità economico – finanziaria possono costituire oggetto di avalimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006.

### **Quesito n. 18**

Spett.le Stazione Appaltante, in merito ai bandi di gara in oggetto e nello specifico Ambito territoriale 5 CIG 6174709B0D e Ambito territoriale 7 CIG 6175058B0E si intendono porre i seguenti quesiti. Premesso che l'impresa interessata a partecipare alle predette gare vuole concorrente attraverso l'istituto dell'avvalimento, si chiede:

- 1) se il requisito dell'iscrizione Albo dei gestori ambientali può essere oggetto di avvalimento e quindi posseduto dalla sola impresa ausiliaria (requisito di esecuzione e non di partecipazione che nel caso non si posseda al momento della scadenza delle gare può essere sostituito da una dichiarazione di impegno ad iscriversi prima della sottoscrizione del contratto);
- 2) se il requisito dell'iscrizione presso la C.C.I.A.A. per le attività previste nel richiamato DM può essere oggetto di avvalimento e quindi posseduto dalla sola impresa ausiliaria;
- 3) conferma che i requisiti di capacità economica-finanziaria (es. dichiarazioni bancarie, fatturato) e tecnica (elenco dei servizi, ecc...) possono essere oggetto di avvalimento;

4) in merito alla documentazione sostitutiva a norma dell'art. 41, comma 3 Codice delle 2 dichiarazioni bancarie si chiede quali possano essere e se la documentazione accettata in alternativa alla dichiarazioni bancarie da parte della Stazione Appaltante deve essere posseduta dall'impresa ausiliata o possono essere oggetto anch'esse di avvalimento e quindi essere presentate dall'impresa ausiliaria;

5) conferma che il contributo di € 200,00 all'ANAC deve essere versato per ciascuna delle 2 gare.

### **Risposta a quesito n. 18**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1

Come già precisato in “Risposta a quesito n. 4 - Risposta a domanda n. 4” ed in “Risposta a quesito n. 16 - risposta a domanda n. 4”, al cui contenuto integralmente si rinvia, i disciplinari di gara annessi ai bandi in questione non richiedono, ai fini della partecipazione e qualificazione alle gare, il possesso dell’attestazione SOA anche in categoria OG12, né – sempre in relazione alle lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto - il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010.

Ciò in quanto dette lavorazioni sono, sempre ed in ogni caso, di importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a € 150.000,00, sicché le stesse non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione.

Le stesse lavorazioni - precisano ulteriormente i disciplinari di gara - ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente (OG 6), oppure possono essere subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

In ogni caso, l’esecutore degli interventi per la bonifica di beni contenenti amianto, sia esso l’appaltatore o un subappaltatore, dovrà essere abilitato ed essere iscritto all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B.

Detto requisito dell’abilitazione ed iscrizione all’Albo dei gestori ambientali è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara, sicché l’effettiva sussistenza in capo all’esecutore del requisito in questione sarà verificato e dovrà sussistere al momento della stipulazione del contratto o dell’autorizzazione al subappalto.

In ogni caso, si evidenzia che l’avvalimento per il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è escluso dal disposto normativo di cui all’art. 49, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006, come introdotto dall'[art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014](#).

#### Risposta a domanda n. 2

In conformità all’orientamento espresso dall’ANAC nella Deliberazione n. 28 pronunciata nell’adunanza del 19 giugno 2013, si precisa quanto segue.

Mentre l’iscrizione nel registro delle imprese per le attività espressamente indicate all’art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997, n. 274, in sé considerata, è da ritenersi requisito di idoneità professionale ed, in quanto tale, non suscettibile di avvalimento, al contrario la relativa “fascia di classificazione” richiesta è un indice di capacità economico - finanziaria, atteso che

dipende dal volume d'affari complessivo (fatturato globale), al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio.

Per l'effetto, ferma la necessità del possesso da parte del concorrente del requisito di idoneità professionale costituito dall'iscrizione al registro delle imprese per le sopra descritte attività, è possibile per lo stesso concorrente utilizzare l'istituto dell'avvalimento per integrare solo la fascia di classificazione richiesta nei bandi di gara.

In altri termini, imprese concorrenti che risultino iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attività espressamente indicate all'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997, n. 274, potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per integrare il possesso della relativa fascia di classificazione.

### Risposta a domanda n. 3

Salvo quanto già precisato nella precedente "Risposta a domanda n. 2", si richiama il disposto normativo di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale: <<Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.>>.

Si evidenzia, altresì, l'indirizzo espresso dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) nella determinazione n. 2/2012, ai sensi del quale, per poter correttamente avvalersi dei requisiti speciali di un soggetto terzo, un operatore economico deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 38, nonché operare nel settore nel quale va inquadrata la prestazione oggetto della gara, ai sensi dell'art. 39 del Codice.

### Risposta a domanda n. 4

Si rimanda a quanto chiarito in risposta al quesito n. 17.

### Risposta a domanda n. 5

Il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere effettuato per ciascuna delle gare a cui il concorrente intende partecipare per l'importo indicato in ciascun disciplinare di gara.

Bari, 22 maggio 2015

### **Quesito n. 19**

In merito ai bandi di gara in oggetto e nello specifico Ambito territoriale 5 CIG 6174709B0D e Ambito territoriale 7 CIG 6175058B0E si richiedono ulteriori chiarimenti.

Premesso che l'impresa interessata a partecipare alle predette gare vuole concorrente attraverso l'istituto dell'avvalimento, si chiede se:

- 1) un'impresa ausiliaria può prestare avvalimento per entrambe le gare;
- 2) se i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dalla stessa impresa ausiliaria o possono esserci più ausiliarie e quindi è ammesso l'avvalimento frazionato.

### **Risposta a quesito n. 19**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

### Risposta a domanda n. 1

Si rimanda a quanto già chiarito in “Risposta al quesito n. 8”.

#### Risposta a domanda n. 2

A seguito della sentenza 10 ottobre 2013, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-94/12; dell'applicazione che di tale pronuncia è stata già fatta dal giudice nazionale (cfr. fra tutte: Consiglio di Stato sez. V 28/4/2014 n. 2200); nonché ancora della novella introdotta all'art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, dall'art. 21 della legge n. 161/2014, alle imprese concorrenti è consentito di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara (**avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo**), fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'[articolo 40, comma 3, lettera b\)](#), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

#### Quesito n. 20

con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, ed in particolare al Capo IX – MANODOPERA si pongono i seguenti quesiti.

Il punto 2. dell'art. 38 prevede che “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del “CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali”, gli operai a tempo indeterminato preposti al servizio di custodia e conduzione delle reti fognarie presso il precedente appaltatore, nei 240 giorni antecedenti alla scadenza del contratto, hanno diritto all'assunzione presso l'appaltatore subentrante in misura pari al numero di addetti da utilizzare per il servizio di verifica e ispezione delle opere fognarie, in base all'oggetto del presente capitolato, sempre che contrattualizzati con il suddetto CCNL.”.

Il punto 4. dello stesso art. 38, invece, prevede che “In ogni modo, quand'anche gli addetti esistenti in organico sull'appalto cessato, preposti al servizio di custodia e conduzione delle reti fognarie presso il precedente appaltatore, siano contrattualizzati con CCNL diverso, ai sensi dell'art. 25 L.R.P. 3 agosto 2007, n. 25 (così come modificato dall'art. 30 L.R.P. 25 febbraio 2010 n. 4), l'appaltatore subentrante deve utilizzare i lavoratori del precedente appaltatore in proporzione e nei limiti del servizio appaltato e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa.”

Atteso che in alcuni Ambiti non sono specificati i contratti di assunzione e/o le mansioni, i quesiti che si pongono sono i seguenti:

1. Relativamente all'Ambito n. 4, i fogneri indicati negli elenchi del personale sono in tutto 23 (ventitre) e sembrerebbero tutti assunti con CCNL Edilizia. Ipotizzando un costo giornaliero per l'impresa (secondo le ultime tabelle di Confindustria) di €/g 160,00 per operaio (costo cautelativo, perché potrebbe anche arrivare ad €/g 180,00), la manodopera avrebbe un costo complessivo nei tre anni di appalto pari a € 160,00 x 23 operai x 22 gg x36 mesi = € 2.914.456,00, di gran lunga superiore a quanto previsto dal bando di gara per il costo della manodopera per l'Ambito n. 5 (pari ad € 2.438.785, 54).

Si chiede, pertanto, se vi è l'obbligo di assumere tutti i fogneri (ipotizzando che siano tutti necessari) o solo quelli il cui numero è tale da essere coperto, come costo manodopera, da quanto previsto dal bando di gara.

Si chiede, in alternativa, se effettivamente tutti i fogneri previsti nell'elenco, siano effettivamente in servizio sull'Ambito n. 4 o se esiste qualche aggiornamento della lista.

2. Relativamente all'Ambito n. 5, nel file "Elenco del personale" sono riportati i nominativi di n. 7 (sette) fogneri (di cui un impiegato ed un caposquadra) e di n. 7 operatori assunti con CCNL Igiene e Ambiente.

Orbene, in tal caso sono da assumere obbligatoriamente solo i 7 operatori con CCNL Igiene e Ambiente? E in quale misura, considerato che il citato punto 2 dell'art. 38 non specifica il numero?

Inoltre in passato l'ambito n. 5 comprendeva anche la Città di Bari e si chiede se i 7 operatori con CCNL Igiene e Ambiente operavano anche in tale Città.

In caso affermativo, quanti di questi operatori andranno considerati per il "nuovo" Ambito n. 5?

A tal proposito c'è da fare un'importante considerazione. Se ci fosse l'obbligo di assumerli tutti e sette, ipotizzando un inquadramento al II livello con CCNL Igiene ed Ambiente, si avrebbe un costo orario ad oggi tabellato in € 16,14 che comporterebbe un costo mensile per i sette operai pari a: €/h 16,14 x h 8 x 7 operai x 22 gg = €/mese 19.884,48 e ciò indica che il costo per i tre anni di appalto (36 mesi) ammonterebbe complessivamente ad € 715.841,28, costo di gran lunga superiore al costo della manodopera non soggetto a ribasso indicato nel bando di gara per l'Ambito 5 pari ad € 572.480,79.

In tal caso, l'impresa sarebbe comunque obbligati ad assumerli pur sapendo che il costo effettivo della manodopera è superiore a quanto previsto dal bando di gara?

Infine (relativamente al primo quesito), cosa si intende con la frase del punto n. 4 ".....a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa."?

Se un'impresa che si qualifica per il servizio di espurgo reti fognarie ha già i propri dipendenti qualificati, può quindi evitare di assumere i fogneri indicati nella lista, se questi non sono assunti con CCNL Igiene ed Ambiente?

3. Relativamente all'Ambito n. 6 e all'Ambito n. 7, vi sono dei nominativi che si ripetono in entrambi gli elenchi e non vi è la specifica della qualifica ma una generica descrizione delle varie mansioni (Autista, manovratore gruista, manutentore impianti idrici e fognari).

Sembrerebbe, pertanto, che sull'Ambito n. 6 ci sia l'obbligo di assumere solo i "sanificatori", nel caso in cui siano assunti con CCNL Ambiente, mentre non sono indicati in modo specifico i fogneri in entrambi gli Ambiti, così come non sono indicati i sanificatori nell'Ambito n. 7.

D'altro canto, come per il quesito precedente, il numero di sanificatori indicato per l'ambito n. 6 (pari a 16 operatori, numero esageratamente elevato per 16 abitati) comporterebbe un onere complessivo del costo della manodopera (ripetendo lo stesso calcolo fatto nel quesito precedente) pari ad € 1.636.208,64, di gran lunga superiore a quanto previsto dal bando di gara relativo al costo della manodopera per la sanificazione dell'ambito n. 6 (pari ad € 991.757,98).

Si chiede, pertanto, a codesta rispettabile Stazione Appaltante, di indicare sia i sanificatori, sia i fogneri effettivamente operanti in entrambi gli Ambiti (n. 6 e n. 7) al fine di poter calcolare in modo congruo il costo della manodopera e confrontarlo con quello indicato nel bando di gara.

### **Risposta a quesito n. 20**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:



### Risposta a domanda n. 1

Senza entrare nel merito dei calcoli proposti, fermo restando la validità di quanto stabilito nella Legge Regionale n. 25 del 2007, si precisa che nelle previsioni progettuali il costo complessivo della manodopera previsto in progetto relativamente ai servizi fognari, intesi come somma dei punti B2) e B3) del Quadro economico, è per l'Ambito Territoriale n. 4 di 3.289.971,7€, mentre il valore complessivo della manodopera è di 6.599.289,39.

Le attività specifiche individuate come sanificazione sono da intendersi, ai sensi dell'art. 89 del CSA, comprensive di servizi di verifica, ispezione e soprattutto pulizia delle fogne.

Vale quanto riportato in CSA e richiamato nel quesito e cioè che *"l'appaltatore subentrante deve utilizzare i lavoratori del precedente appaltatore in proporzione e nei limiti del servizio appaltato e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa"*. Pertanto appare evidente che l'impresa potrà proporre una propria organizzazione di impresa finalizzata al rispetto delle richieste dell'appalto, ipotizzando una redistribuzione o un aumento della manodopera stimata in fase progettuale.

### Risposta a domanda n. 2

È stato pubblicato l'elenco aggiornato del personale specificando l'attribuzione dei fognari alle zone di Molfetta – Giovinazzo, di Bari Palese e di Bari Santo Spirito. Inoltre per la città di BARI, che è compresa nell'ambito n. 16, erano stati già indicati i fognari ai quali vanno aggiunti quelli che sono presenti nelle frazioni di Bari Palese e di Bari Santo Spirito e che a loro volta vanno stralciati dall'ambito n. 5.

In merito al contratto di lavoro da utilizzarsi, non vi è un obbligo nel CSA di contrattualizzare il personale con specifici CCNL, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia.

Contrariamente a quanto è stato riportato nel quesito 1, in cui si faceva riferimento alla sola voce B2) del quadro economico, nel quesito 2 si fa riferimento alla sola voce B3) del Quadro economico.

Come precisato per l'Ambito Territoriale n. 4, anche per l'ambito 5, senza entrare nel merito dei calcoli proposti e fermo restando la validità di quanto stabilito nella Legge Regionale n. 25 del 2007, si precisa che nelle previsioni progettuali il costo complessivo della manodopera previsto in progetto relativamente ai servizi fognari, intesi come somma dei punti B2) e B3) del Quadro economico, è per l'Ambito Territoriale n. 5 di 2.001.614,44€, mentre il valore complessivo della manodopera è di 3.368.660,50.

Le attività specifiche individuate come sanificazione sono da intendersi, ai sensi dell'art. 89 del CSA, comprensive di servizi di verifica, ispezione e soprattutto pulizia delle fogne.

Vale quanto riportato in CSA e richiamato nel quesito e cioè che *"l'appaltatore subentrante deve utilizzare i lavoratori del precedente appaltatore in proporzione e nei limiti del servizio appaltato e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa"*. Pertanto appare evidente che l'impresa potrà proporre una propria organizzazione di

impresa finalizzata al rispetto delle richieste dell'appalto, ipotizzando una redistribuzione o un aumento della manodopera stimata in fase progettuale.

Le attività previste in CSA sono continuative, dovranno riguardare servizi di pronto intervento 24 ore su 24 e necessitano di una organizzazione di squadre e personale che dovrà essere presente sul territorio in modo continuativo.

Fermo restando che l'Appaltatore potrà organizzare il personale e le squadre, in funzione della propria organizzazione, delle proprie caratteristiche di impresa e della quantità e tipologia di mezzi a sua disposizione, per garantire le prestazioni richieste in contratto oltre all'utilizzo degli operatori salvaguardati dalla LR n. 25/2007 potrà dotarsi di altro personale che abbia specifiche competenze per il servizio richiesto.

### Risposta a domanda n. 3

In merito agli elenchi del personale già pubblicati, si precisa che tali elenchi sono suddivisi per:

- 1) "addetto ai lavori di manutenzione ed estendimenti"
- 2) "addetto al servizio di manutenzione e pronto intervento sulle reti di fognatura"
- 3) "squadre sanificazione".

Il CSA prevede:

comma 2 art. 38:

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del "CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali", gli operai a tempo indeterminato preposti al servizio di custodia e conduzione delle reti fognarie presso il precedente appaltatore, nei 240 giorni antecedenti alla scadenza del contratto, hanno diritto all'assunzione presso l'appaltatore subentrante in misura pari al numero di addetti da utilizzare per il servizio di verifica e ispezione delle opere fognarie, in base all'oggetto del presente capitolato, sempre che contrattualizzati con il suddetto CCNL."

comma 4 art. 38:

"In ogni modo, quand'anche gli addetti esistenti in organico sull'appalto cessato, preposti al servizio di custodia e conduzione delle reti fognarie presso il precedente appaltatore, siano contrattualizzati con CCNL diverso, ai sensi dell'art. 25 L.R.P. 3 agosto 2007, n. 25 (così come modificato dall'art. 30 L.R.P. 25 febbraio 2010 n. 4), l'appaltatore subentrante deve utilizzare i lavoratori del precedente appaltatore in proporzione e nei limiti del servizio appaltato e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa. Restano ferme eventuali condizioni migliorative previste dal CCNL applicato."

In merito ai fognari da riassumere, si precisa che l'appaltatore uscente, nella propria discrezionalità organizzativa, ha ritenuto di dover utilizzare tutto il personale presente negli elenchi pubblicati su entrambi gli ambiti, pertanto fermo restando il costo del personale previsto a base di gara per le attività relative ai servizi fognari (dato dalla somma delle voci B2) e B3) del quadro economico), dovrà essere garantita la riassunzione di tutto il personale redistribuendolo, all'atto del passaggio, tra gli appaltatori che risulteranno aggiudicatari degli ambiti 6 e 7, in funzione delle somme a disposizione per la manodopera come da quadro economico che già tengono conto di tutte le necessità in funzione della dimensione, complessità del territorio e delle attività da svolgere. Pertanto la conoscenza dei nomi delle singole persone da riassumere non

influisce rispetto alla possibilità di presentare l'offerta e valutare i costi della Manodopera che garantiscono ampiamente la possibilità di svolgere i servizi fognari.

### **Quesito n. 21**

Con riferimento agli operatori economici che intendono qualificarsi per il servizio (a corpo) di verifica ed ispezione delle reti fognarie e, in particolare, alla capacità tecnica richiesta dall'art. 11, lettera B, punto c) del Disciplinare di Gara, viene richiesto l'"elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, intese, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett dd), del D. Lgs n. 152/2006.....analoghi a quelli richiesti, come meglio descritti all'art. 29 del C.S.A.....".

I quesiti che si pongono sono i seguenti:

1. Se il servizio descritto all'art. 29 del C.S.A. viene effettuato su un sistema di condotte dedicate al convogliamento di acque reflue derivanti da processi industriali (ad es. birrifici, aziende chimiche, impianti industriali, ecc.) e relativo trasporto e smaltimento presso impianti di trattamento all'uopo autorizzati, può essere considerato come servizio analogo a quello richiesto dal capo VIII del C.S.A. (art. 29)?
2. I relativi fatturati possono essere considerati per il raggiungimento del requisito previsto all'art. 11, punto B (Capacità economica e finanziaria) del Disciplinare di gara?
3. Infine, l'elenco dei servizi richiesti deve essere relativo al triennio 2012, 2013, 2014 (lettera c, punto B, art. 11 del Disciplinare di Gara), mentre il fatturato relativo ai servizi analoghi (lettera b dello stesso art. 11) deve essere relativo ai tre esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la CCIAA territorialmente competenti.

Orbene, se i documenti tributari e fiscali dell'esercizio annuale 2014 non sono ancora stati depositati alla data di scadenza del bando, a quali esercizi bisogna far riferimento?

Bisognerebbe considerare il triennio 2011-2012-2013 o, con autodichiarazione, si può utilizzare il fatturato del 2014 indicando, però, che i documenti tributari dell'esercizio 2014 non sono ancora depositati?

### **Risposta a quesito n. 21**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1

Se il servizio svolto ha riguardato le attività previste nell'art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto posto a base di gara, su opere assimilabili alle reti urbane di fogna, indipendentemente dall'utente che utilizza tale rete, i servizi possono essere considerati analoghi.

#### Risposta a domanda n. 2

Ricorrendo le condizioni già chiarite in "Risposta a domanda n. 1", il relativo fatturato può concorrere al raggiungimento della misura minima del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti (requisito richiesto all'art. 11, lett. B, punto b) del Disciplinare di gara), purché si tratti di fatturato conseguito nei tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti.

#### Risposta a domanda n. 3

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 6".

## Quesito n. 22

Con la presente chiediamo chiarimenti in merito a quanto riportato a pag 20 art. 11 al punto C) lettera a) del Disciplinare di Gara e precisamente:

*"possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art 1 legge n. 82/1994, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art 1 lettere b, c d ed e del D.M. Industria del 07.07.1997 N. 274, per fascia di iscrizione fino ad €. 2.065.828,00".*

L' iscrizione alla C.C.I.A.A. per le suddette attività non riporta una fascia d'iscrizione, pertanto Vi chiediamo cosa si intende per " fascia d'iscrizione".

In attesa di Vs riscontro porgiamo distinti saluti

## Risposta a quesito n. 22

Per fasce di classificazione si intendono quelle elencate all'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, recante *"Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione"*.

Ai sensi e per gli effetti della summenzionata norma regolamentare, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 2, lett. d) della Legge n. 82/1994, l'iscrizione delle imprese in una data fascia di classificazione è condizione necessaria ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla legge medesima L. 82/1994.

Con due successive circolari del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato è stato chiarito che *"la classificazione per fasce ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento di servizi, da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria...poiché quest'ultima si applica ai contratti il cui importo superi la soglia di 200.000 ECU, le imprese non iscritte nelle fasce... mantengono intatto il diritto di partecipare a gare d'appalto bandite per importi inferiori da parte di pubbliche amministrazioni ..."* (Cfr. Ministero dell'Industria, dell'artigianato e del commercio, Circ. 20.12.1999 n.3475/C e Circ.29.05.1998 n.3444/C).

Le gare di che trattasi sono, per l'appunto, di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.

Bari, 25 maggio 2015

## Quesito n. 23

In merito alla procedura aperta per la gara ***Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Andretta; Acquilonia; Bisaccia; Cairano; Calitri; Caposele; Conza della Campania; Guardia dei Lombardi; Lacedonia; Morra De Sanctis; Monteverde e Vallata, facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 15 della Provincia di Avellino***, si chiedono alcune delucidazioni, e precisamente:

1. Essendo un appalto misto, è possibile partecipare solo per la *prestazione accessoria*, cioè per i soli lavori di esecuzione?

Se è sì, gli allegati "5" e "6" forniti dalla S.A. non dovranno essere compilati?

Nel caso si potrebbe partecipare per la sola *prestazione accessoria*, la "Lista" comprende anche le *prestazione prevalente* e la *prestazione secondaria*?

2. Il criterio di aggiudicazione è ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, ma comprende l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 122, comma 9?

#### **Risposta a quesito n. 23**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

##### Risposta a domanda n. 1

Si rimanda al disposto normativo di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale: *<<L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.>>*.

Si evidenzia che il bando in questione ammette la partecipazione di tutti i soggetti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, anche **con idoneità plurisoggettiva**.

**È espressamente contemplato l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del medesimo Codice dei contratti pubblici.**

##### Risposta a domanda n. 2

**Si rimanda a quanto espressamente statuito agli artt. 8, comma 5, 24, comma 4 e 25 del disciplinare di gara.**

#### **Quesito n. 24**

quesito gara CIG 6176052f53 (Ambito 1)

**Con la presene la società ... omissis ... essendo intenzionata a partecipare alla gara in oggetto pone il seguente quesito: - due aziende partecipando in ATI una avendo una la categoria OG 6 Classe III e l'altra facendo ricorso all'avvalimento per la categoria OG 6 classe III soddisfano il requisito richiesto dal bando della categoria OG 6 Classe IV?**

**In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.**

#### **Risposta a quesito n. 24**

**Per le modalità di partecipazione e di qualificazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (A.T.I.), si rimanda a quanto puntualmente prescritto all'Art. 11, comma 2, del disciplinare di gara. Si rimanda, inoltre al successivo art. 12 circa la disciplina dell'avvalimento.**

#### **Quesito n. 25**

Con la presente siamo a porVi due quesiti in merito agli appalti per "l'affidamento e l'esecuzione del servizio di verifica e ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte degli ambiti Territoriali".

Quesito n. 1:

Il disciplinare di gara alla pagina 59, alla lettera a), stabilisce che le aziende che si qualificano per l'espletamento dei servizi di manutenzione di reti di fognatura, se sono sorteggiati o se sono i primi due classificati, devono produrre i "certificati di regolare esecuzione relativi a prestazioni di servizi di manutenzione su reti fognarie".

La ... omissis ... ha eseguito servizi di manutenzione su reti fognarie per conto dell'ACEA S.p.A., ma i certificati rilasciati da questo ente sono esclusivamente "certificati esecuzione lavori". Abbiamo chiesto all'ACEA S.p.A. il rilascio dei "certificati esecuzione di prestazioni relative a prestazione di manutenzione su reti fognarie", ma ci hanno risposto che gli unici certificati che rilasciano sono "certificati esecuzione lavori", nonostante si tratti di manutenzione di reti fognarie.

Con la presente, quindi, Vi chiediamo se possiamo comprovare i requisiti richiesti allegando ai certificati esecuzione lavori ulteriori documenti (contratto, fatture ecc) a comprova dei servizi analoghi a quelli richiesti dal bando di gara.

Quesito n. 2:

Il disciplinare, alla pagina 22, punto 2), stabilisce indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e specifica che la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e nel caso delle ATI orizzontali deve possedere almeno il 40% dei requisiti richiesti. Dato che si tratta di un appalto misto di servizi e lavori, Vi chiediamo se le quote stabilite per i lavori devono coincidere con le quote dei servizi o possono essere quote diverse, tenendo presente che nella composizione dell'ATI una delle mandanti non ha requisiti di servizi analoghi.

### **Risposta a quesito n. 25**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1

Si richiama l'attenzione sulla precisazione contenuta nel citato punto del disciplinare di gara: *<<Saranno considerati validi i certificati di regolare esecuzione di prestazioni relative a prestazioni di servizi di manutenzione su reti fognarie. Non saranno quindi considerati validi i certificati che si riferiscono esclusivamente e genericamente a lavori di manutenzione e costruzione di reti di fognatura; dovranno perciò essere prodotti atti che specifichino chiaramente gli importi riferiti ai servizi. Saranno dunque considerati appartenenti ai servizi tutti gli importi riferiti alle manutenzioni reti fognarie riportati all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto.>>.*

Se ne deduce che dalla documentazione probatoria prodotta, anche ad integrazione dei certificati di committenza, dovrà chiaramente evincersi l'avvenuto espletamento di prestazioni di servizi di manutenzione su reti fognarie.

D'altra parte, lo stesso disciplinare di gara, all'art. 11, comma 1, lett. C), punto c) chiarisce che: *<<Saranno dunque considerati appartenenti ai servizi tutti gli importi riferiti a prestazioni, comunque denominate dalla Committenza, rientranti nelle tipologie di servizio, elencate dall'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto>>.*

#### Risposta a domanda n. 2

Il menzionato articolo del disciplinare, che fornisce puntuali indicazioni sulle modalità di partecipazione e di qualificazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva - al quale in questa sede integralmente si rinvia - evidenzia che i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete ed i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, possono essere ad integrazione orizzontale, ad integrazione verticale, ad

integrazione mista orizzontale e mista verticale, ad integrazione mista orizzontale e verticale, ad integrazione orizzontale e mista verticale.

Lo stesso articolo precisa ulteriormente che, trattandosi di appalto misto di servizi e di lavori, in cui – ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006 - vi è prevalenza dei primi sui secondi, **l'Impresa mandataria** del raggruppamento, dell'aggregazione fra imprese retiste o del consorzio ordinario di concorrenti deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'espletamento delle prestazioni afferenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie dedotte in contratto (prestazione principale).

#### **Quesito n. 26**

in riferimento alla procedura di gara d'appalto di cui all'oggetto, per l'affidamento ed esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni degli Ambiti: 1 (CIG 6174694EAB), 2 (CIG 61747003A2), 3 (CIG 61747057C1), 4 (CIG 6174707967), 5 (CIG 6174709B0D), 6 (CIG 6174710BE0), 7 (CIG 6175058B0E), 8 (CIG 61757630DA), 9 (CIG 6175778D37), 10 (CIG 617582218A), 11 (CIG 617588123A), 12 (CIG 617590238E), 13 (CIG 6175912BCC), 14 (CIG 61759299D4), 15 (CIG 6176052F53), 16 (CIG 617605844A), si pongono i seguenti quesiti:

- 1) può partecipare alla procedura di gara una costituenda società consortile o una società consortile già costituita che dimostri i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dai bandi di gara come somma dei requisiti posseduti dalle singole società costituenti la società consortile?
- 2) può la stessa società consortile, come sopra definita, partecipare in ATI verticale o mista con altre imprese, in qualità di capogruppo-mandataria (possedendo le società costituenti la società consortile nel loro insieme almeno il 40% dei "requisiti di qualificazione richiesti per l'espletamento delle prestazioni afferenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie")?

#### **Risposta a quesito n. 26**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

##### Risposta a domande n. 1 e 2

Si premette che – come espressamente indicato all'Art. 9 di ciascun disciplinare annesso ai bandi con i quali sono state indette le gare in questione – alle gare medesime sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 34, lett. a), b), c), d), e), e-bis) f) ed f-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 11.

Ciò premesso, si rileva che nel quesito posto non è meglio precisato se la società consortile a cui ci si riferisce è quella prevista dalla lett. c) dell'art. 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ovvero quella contemplata dalla successiva lett. e) della medesima norma.

Pertanto, in assenza di più puntuali indicazioni si precisa che, nel primo caso, trova applicazione l'art. 36 del D.lgs. n. 163/2006 e le norme di recepimento contenute nel disciplinare di gara; nella seconda ipotesi, trova applicazione l'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e le norme di recepimento contenute nel disciplinare di gara.

### **Quesito n. 27**

Oggetto: Formulazione di quesito relativo al bando di gara: "Acquedotto Pugliese Spa – Appalto per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 9 della Provincia di Taranto – CIG 6175778D37";

Con riferimento al bando in oggetto emarginato, sono cortesemente a chiedere un Vs. riscontro in ordine ai seguenti due quesiti.

#### **QUESITO 1:**

La Vs. Spett.le Amministrazione, nel predetto bando, precisamente alle pagine 9 e 10, chiarisce espressamente che la S.A. ha avviato contestualmente 16 gare e che ciascun concorrente (sia singolo che membro di un raggruppamento) ha la facoltà di partecipare anche a tutte le citate procedure; il bando, tuttavia, prosegue chiarendo altresì che, benché sia ammessa la partecipazione anche a tutte le procedure, è ammessa l'aggiudicazione solamente ad un massimo di 2 su 16.

Posto quanto precede, sono a porVi il seguente quesito:

una impresa, può partecipare alle diverse procedure come membro – esclusivamente - di una determinata Ati, oppure ha facoltà di partecipare alle varie gare come membro di Ati diverse (mantenendosi nel limite della presenza ad una singola ati per ciascuna procedura)? Mi spiego meglio per il tramite del seguente esempio.

L'impresa Alfa intende partecipare a 5 procedure su 16 ma, per la precisione, intende partecipare a 2 delle 5 procedure quale membro di una determinata Ati mentre, alle altre 3 procedure, intende parteciparvi come membro di un'altra Ati; in altre parole si prospetta la seguente situazione:

- l'impresa Alfa partecipa alle procedure numero 1 e 2 quale membro dell'Ati costituenda tra le società Alfa, Beta e Gamma e, contestualmente, partecipa alle procedure numero 3, 4 e 5 quale membro dell'Ati costituenda tra le società Alfa, Sigma e Omega.

Questa possibilità è ammessa?

#### **QUESITO 2:**

L'impresa Alfa concorre, per un primo lotto, quale membro dell'ATI tra Alfa, Beta e Gamma, poi concorre per un secondo lotto, quale membro di altra ATI, ossia quella costituita tra Alfa, Sigma e Omega, ed infine concorre, per un terzo lotto, come membro di una terza Ati costituenda tra Alfa, Ypsilon, Epsilon; orbene, le 3 Ati si aggiudicano ciascuna, il "lotto/la procedura" per la quale hanno concorso; tuttavia, sussistendo il limite massimo dei due lotti "aggiudicabili", e concorrendo l'azienda Alfa in tutte e tre le Ati, tale "compresenza" pregiudica/impedisce una delle tre aggiudicazioni?



Nel ringraziarVi per la Vs. cortese disponibilità, e nel rimanere in attesa di Vs. gentile riscontro, porgo i miei migliori saluti.

### **Risposta a quesito n. 27**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1

Come già chiarito in “Risposta a quesito n. 8”, i bandi relativi alle n. 16 gare per gli appalti dei servizi e dei lavori in questione non pongono alcuna limitazione sia in relazione al numero di gare (una, più o tutte) alle quali il concorrente che vi abbia interesse può partecipare sia in relazione alla forma (singola o plurisoggettiva e, in tale ultima ipotesi, in relazione alla relativa compagine) eventualmente anche differenziata, con la quale lo stesso intenda partecipare a una, più o tutte le gare.

Ciò posto - fermi i divieti di cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 - nulla esclude che un medesimo soggetto possa partecipare ad alcune fra le suddette gare quale concorrente in forma singola e/o plurisoggettiva e, in tale ultima ipotesi, anche con compagine differenziata, ed assumere, poi anche, in relazione ad altre gare, la veste di impresa ausiliaria di altro soggetto concorrente.

#### Risposta a domanda n. 2

Fermo quanto precisato in risposta a domanda n. 1, occorre altresì evidenziare che i medesimi bandi pongono, tuttavia, una limitazione al numero massimo di gare (max n. 2 gare) di cui il medesimo concorrente potrà conseguire l’aggiudicazione e, proprio in relazione a tale limitazione, prescrivono la contestuale sussistenza dell’ulteriore condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando venuto in considerazione.

In particolare nei disciplinari è specificato che: *<<Il concorrente, singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di due di esse, da individuarsi prendendo in considerazione, sempre ed in ogni caso, quella di importo complessivo a base d’asta più elevato di cui sarà risultato aggiudicatario e, quindi, progressivamente, sempre seguendo l’ordine dato dal valore a base d’asta, l’altra fra quelle in cui risulti collocato al primo posto in graduatoria, per la quale venga, al contempo, a soddisfarsi la condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando.>>*

Orbene, proprio ai fini dell’applicazione di detta limitazione nonché della verifica della sussistenza della suddetta ulteriore condizione prescritta (sommatoria dei requisiti), i disciplinari di gara annessi ai bandi in questione chiariscono che si farà riferimento al singolo Operatore Economico ed ai requisiti dallo stesso spesi in relazione alle gare, di volta in volta, venute in considerazione, restando indifferente, pertanto, la forma eventualmente anche differenziata, con la quale lo stesso ha inteso partecipare a più o tutte le gare.

Se ne deduce che, ai fini di cui sopra, rilevano i requisiti spesi dal singolo Operatore Economico, in qualsiasi forma, compagine o veste abbia inteso partecipare a più o tutte le gare.

Bari, 26 maggio 2015

### **Quesito n. 28**

Facciamo riferimento alla gara in oggetto per chiederVi i seguenti chiarimenti:

1- All'art. 11 1. B b) requisito richiesto "fatturato globale d'impresa e fatturato per servizi analoghi ...antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti fiscali e tributari risultino depositati presso Agenzia delle Entrate o CCIAA. Alla luce di ciò, tenuto conto che le imprese possono depositare i bilanci entro il 30/06/2015, vi è la possibilità di dimostrare i requisiti suddetti avvalendosi dei fatturati (bilanci) del 2011-2012-2013? In caso di risposta positiva, considerato che all'art. 11 lett. B c) (Capacità tecnica) si fa esplicito riferimento agli anni 2012-2013-2014 per i servizi analoghi, ci si chiede se sia possibile far riferimento agli anni 2011-2012-2013 avendo utilizzato il requisito per il fatturato dei servizi analoghi di cui all'art. 11 B b) il fatturato riferito al triennio 2011-2012-2013 (come da atti depositati);

2- Art. 11 B c) "servizi analoghi" sono considerate valide le autodichiarazioni che fanno riferimento ai servizi di manutenzione su reti fognarie , rientranti nella tipologia di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto, pertanto si chiede conferma che tra l'importo può essere incluso quello per servizi di sanificazione (derattizzazione e disinfestazione) come alla lettera g) del citato articolo.

### **Risposta a quesito n. 28**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 6".

#### Risposta a domanda n. 2

È d'uopo, in primo luogo, evidenziare che ciascuno dei 16 bandi con i quali sono state indette le gare d'appalto per l'affidamento dei servizi e dei lavori in questione (punto II.1.5), nonché ciascuno degli annessi disciplinari (Art. 2), elenca e descrive in breve le diverse prestazioni di servizi e di lavori oggetto dell'appalto.

Inoltre, per ciascuna di dette prestazioni di servizi e lavori, il successivo punto II.2.1) di ciascuno dei suddetti bandi di gara, nonché l'art. 5 di ciascuno dei suddetti disciplinari di gara, indica il relativo importo posto a base d'appalto.

In particolare, quanto ai servizi inclusi nell'appalto, gli stessi sono così individuati:

- A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
- B. Servizio di sanificazione delle reti fognarie.

Trattasi di prestazioni diverse sia sotto il profilo tecnico - esecutivo, sia sotto quello economico, poiché compensate separatamente, sia ancora sotto quello della partecipazione alla gara, atteso che per l'esecuzione delle ridette prestazioni i bandi e gli annessi disciplinari di gara richiedono ai concorrenti requisiti di qualificazione riferiti alla capacità economico – finanziaria ed alla capacità tecnica assolutamente distinti.

Difatti, per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio di sanificazione delle reti di fognatura, i bandi e gli annessi disciplinari di gara (Art. 11, lett. C), punto a)), prescrivono quale unico requisito di capacità tecnica il possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 82/1994, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997, n. 274, per la fascia di iscrizione ivi all'uopo indicata.

Viceversa per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio di manutenzione delle reti di fognatura sono richiesti, per valutare la capacità economico – finanziaria dei concorrenti, i requisiti

di cui ai punti a) e b) della lett. B) del citato Art. 11, nonché, per accertare la capacità tecnica dei concorrenti, i requisiti di cui ai punti c) e d) della lett. B) del medesimo Art. 11.

Alla luce di quanto sopra premesso e per dare risposta allo specifico quesito posto, si precisa che l'importo dei servizi di sanificazione (derattizzazione e disinfestazione) prestati negli anni 2012 - 2013 - 2014 **non concorre** al soddisfacimento dell'importo minimo prescritto da ciascun disciplinare di gara, importo che è esplicitamente riferito **ai servizi di manutenzione di reti di fognatura**, analoghi a quelli richiesti.

In altri termini, i servizi di sanificazione svolti **non vanno inclusi** nell'elencazione dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, analoghi a quelli richiesti, come descritti nell'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto, prestati nel suddetto triennio.

Difatti, i disciplinari di gara annessi ai bandi, al già citato Art. 11, lett. B), punto c) sono chiari e per nulla equivoci nel limitare il rinvio all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto, ai fini dell'esplicitazione dei servizi analoghi a quelli richiesti, ai soli servizi di manutenzione delle reti di fognatura, a nulla rilevando, pertanto, che alla lett. g) del comma 1 dello stesso art. 29 del Capitolato speciale d'appalto, che contiene l'elencazione di tutte le prestazioni di servizi incluse nell'appalto, sia indicata l'attività di sanificazione delle reti fognarie.

#### **Quesito n. 29**

Con la presente si pone il seguente quesito:

Relativamente ai requisiti da dimostrare:

**1)** in riferimento a quanto richiesto all'Art. 11 - punto 1. Lettera B b) ("...l'importo del fatturato globale d'impresa e l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti...") si chiede di confermare che possa essere considerato analogo ed interamente utilizzabile, contratto comprendente sia servizi di manutenzione delle reti fognarie sia servizi di manutenzione di impianti fognari, pulizia ed evacuazione, e trasporto reflui presso gli Impianti di Depurazione, non essendo lo stesso suddivisibile per attività;

#### **Risposta a quesito n. 29**

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 21 – Risposta a domanda n. 1" con l'ulteriore evidenziazione che – come già precisato in ciascun disciplinare di gara - ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. dd), del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 4/2008, costituisce rete di fognatura esclusivamente *"un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane"* e che i servizi richiesti di manutenzione delle reti di fognatura sono quelli descritti all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Quesito n. 30**

Con la presente si pone il seguente quesito:

Relativamente al paragrafo art. 4 del disciplinare di gara "presa visione della documentazione di gara" si chiede di confermare che la prescrizione di cui al punto 4) lettera a) relativa ai soggetti che possono prendere visione/ritirare la documentazione di gara nonché la lista delle categorie in caso di ATI, sia da intendersi riferita anche ai COSTITUENDI R.T.I.

#### **Risposta a quesito n. 30**

Si conferma che in caso di A.T.I. - sia già costituite che costituende - è sufficiente che la presa visione o il ritiro in copia della documentazione di gara, nonché il ritiro in originale della *"lista delle*

*lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto*" sia effettuato da un solo soggetto delle imprese associate/associande, fra quelli espressamente autorizzati.

### **Quesito n. 31**

Oggetto: Richiesta di chiarimenti con riferimento al disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l'appalto – secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico – del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie di vari Comuni della Regione Puglia – Anni 2015 – 2018.

Con riferimento a quanto in oggetto siamo a richiederVi conferma, ... omissis... che il "Servizio di verifica ed ispezione in continuo, sanificazione e lavaggio delle opere di fognatura pluviale bianca ricadenti nell'abitato di ... omissis ... (contratto di appalto che la scrivente esegue per conto del Comune di ... omissis ...) rientrano tra quelli previsti ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. dd) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (*"un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane"*).

Inoltre, sempre con riferimento al contratto in oggetto Vi chiediamo se, anche il "Servizio di espurgo, sanificazione delle fosse biologiche, di pozzi neri, vasche di pompaggio, pozzetti intasati di reti di fognatura nera dinamica, ubicati nel territorio di ... omissis ... (contratto di appalto che la scrivente esegue per conto del Comune di ... omissis ... ), possa rientrare ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 152/2006 sopra citato nonché ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

### **Risposta a quesito n. 31**

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 21 – Risposta a domanda n. 1" ed in "Risposta a quesito n. 29" nonché ancora , quanto in particolare alla riconducibilità o meno delle attività di sanificazione delle opere di fognatura nella nozione di *"servizi analoghi a quelli richiesti riferiti alla manutenzione di reti di fognatura"*, richiamata all'art. 11, comma 1, lett. B) punti b) e c) di ciascun disciplinare di gara, a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 28 – Risposta a domanda n. 2".

### **Quesito n. 32**

La scrivente società ... omissis ... formula alla S.V. i seguenti ... omissis ... ed in particolare:

#### QUESITO 1:

Dalla lettura dei singoli bandi di gara emerge che si tratta di appalto misto servizi/lavori con prevalenza di servizi; inoltre viene indicato quale servizio principale quello della verifica e ispezione fognaria, mentre quale servizio secondario quello di sanificazione. Al riguardo si chiede alla S.V. di voler chiarire se, alla luce della normativa vigente sui Contratti Pubblici di servizi, sia possibile partecipare in ATI VERTICALE nella quale la capogruppo esegua il servizio principale e la mandante esegua il servizio secondario di sanificazione, fermo restando la quota lavori per la quale occorre SOA.

#### QUESITO 2:

Si chiede gentilmente di voler chiarire se, in caso di partecipazione a più Ambiti, le referenze bancarie rilasciate per un ambito, possano essere riutilizzate per altri ambiti, o se occorra ogni volta intestare le stesse al singolo ambito per il quale si partecipa.

### **Risposta a quesito n. 32**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1

**Si rimanda a quanto dettagliatamente prescritto all'Art. 11, comma 2 "INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI", in cui è espressamente prevista - fra le altre - la possibilità di concorrere in A.T.I. ad integrazione verticale.**

#### Risposta a domanda n. 2

Le dichiarazioni bancarie, da presentarsi già in sede di offerta, devono essere riferite alla singola gara a cui il concorrente intende concorrere.

### **Quesito n. 33**

Con riferimento alle gara in oggetto, ed in generale a tutte le gare simili, Vi chiediamo quanto segue.

Un'ATI intende partecipare nella seguente composizione: Servizio - 40% capogruppo, mandante 1: 33%; mandante 2: 27%; Sanificazione: mandante 3: 100%; lavori: mandante 4: 100%;

Il requisito di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica, per il servizio, è soddisfatto come segue: capogruppo 50%, mandante 1: 40%, mandante 3: 10%, mentre i restanti requisiti sono soddisfatti al 100% dalle mandanti 4 e 5 rispettivamente per sanificazione e lavori.

Può l'ATI così composta partecipare alla gara o le percentuali di partecipazione delle varie imprese (per i servizi) devono essere uguali a quelle di soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica?

### **Risposta a quesito n. 33**

Negli appalti di servizi, ovvero - come nel caso di specie - negli appalti misti, in relazione alle prestazioni di servizi dedotte in contratto, già con la modifica apportata dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 al comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 ed, ancor più, con la successiva abrogazione di quest'ultima norma, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e quote di esecuzione non costituisce più un principio generale derivante dal Trattato UE.

Per detti appalti, trova applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4, dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, recepita dai disciplinari di gara annessi ai bandi in questione, che impone alle imprese raggruppate l'obbligo di indicare i servizi o le parti dei servizi facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando però che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara (Cfr. Adunanza Plenaria C.d.S. n. 7/2014).

In relazione alle attività di lavori dedotte in contratto, trova invece pedissequa applicazione il disposto normativo di cui all'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, come sostituito dall'[art. 12, comma 9, legge n. 80 del 2014](#), anch'esso recepito nella lex specialis di gara.

#### **Quesito n. 34**

**Oggetto:** Appalto - secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 2 della Provincia di Foggia. Cig. N. 61747003°2. Richiesta Chiarimenti

relativamente alla gara in oggetto i seguenti chiarimenti:

##### **Quesito n.1:**

Si chiede di confermare che, afferendo la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell'imprenditore, in coerenza con l'istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e come sembra desumersi anche dal chiarimento già fornito con la risposta n° 3 al Quesito n°4, anche la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento.

##### **Quesito n.2**

Si chiede se l'operatore che possieda requisiti eccedenti quelli direttamente spesi nella partecipazione in uno o più Ambiti Territoriali (quale impresa singola o associata), possa concedere la quota eccedente in avvalimento ad altra impresa partecipante al/i medesimo/i Ambito/i Territoriale/i ovvero ad altro/i Ambito/i . In caso di risposta affermativa si chiede altresì se nel caso l'impresa avallante si sia aggiudicata gli appalti relativi a 2 Ambiti cui ha partecipato direttamente, in forma singola o associata, possa risultare preclusivo per l'impresa cui ha concesso i propri requisiti in avvalimento, di risultare a sua volta aggiudicataria di altro/i diverso/i Ambito/i (comunque nel limite di max altri 2) nei quali l'impresa avallante non ha concorso direttamente ma ha solo concesso in avvalimento i requisiti posseduti in eccesso. .

#### **Risposta a quesito n. 34**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

##### Risposta a domanda n. 1

È d'uopo precisare, in primo luogo, che il bando di gara a cui si fa riferimento non richiede come requisito di qualificazione afferente alla capacità tecnica il possesso della certificazione di qualità, ma si limita a richiederlo ai soli fini della fruizione del beneficio della dimidiazione dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria, prima, e con la cauzione definitiva (cfr. Art. 14 commi 8 e 9).

Si evidenzia inoltre che, per le Imprese attestata SOA in classifiche d'iscrizione superiori alla II, il possesso dei requisiti prescritti all'art. 40, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006, deve risultare obbligatoriamente dall'attestato di qualificazione SOA.

Precisato quanto sopra e pur nella consapevolezza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito all'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento con riferimento alla certificazione di qualità aziendale, si ritiene di poter chiarire che l'art. 49 del Codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l'avvalimento della certificazione di qualità, tranne nell'ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione SOA.

##### Risposta a domanda n. 2

Si rinvia a quanto già chiarito in risposta a quesito n. 8.

In tema di avvalimento, resta fermo il divieto di cui all'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

### **Quesito n. 35**

In merito alla gara delle condotte fognarie scadenza 15/5, nel disciplinare all'art 22 punto "offerta economica", la giustificazione prezzi è obbligatoria o la mancanza è pena di esclusione?

### **Risposta a quesito n. 35**

L'inserimento all'interno della busta contenente l'offerta economica di un ulteriore plico contenente le giustificazioni dei prezzi offerti è una mera facoltà, prevista a soli fini acceleratori del procedimento di gara.

Quanto sopra è chiaramente evincibile dal tenore letterale dell'art. 22, comma 3, di ciascun disciplinare di gara che, testualmente recita: <<All'interno della busta "B - Offerta Economica", il concorrente **può inserire**, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice.>>.

Ne consegue che la mancata allegazione all'offerta economica delle giustificazioni dei prezzi giammai potrà costituire causa d'esclusione dalle gare.

### **Quesito n. 36**

In caso di avvalimento, come specificato all'art. 12 del disciplinare di gara, l'impresa ausiliaria che cede una parte dei suoi requisiti per il servizio di verifica ed ispezione (pr. principale) all'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa, può partecipare alle gare relative ad altri ambiti? se sì, in che modo, con tutti i suoi requisiti, oppure soltanto con la parte rimanente?

### **Risposta a quesito n. 36**

Si rinvia a quanto già chiarito in risposta a quesito n. 8.

### **Quesito n. 37**

Con riferimento al requisito dell'importo del fatturato globale d'impresa (art. 11 - lett. B) - punto b del disciplinare di gara) relativo ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, si chiede se occorre indicare quello derivante dalla dichiarazione IVA per gli anni 2011-2012-2013 oppure quello risultante dalla voce dei ricavi delle vendite e prestazioni del conto economico del bilancio d'esercizio per gli anni 2011-2012-2013?

### **Risposta a quesito n. 37**

Si rimanda a quanto specificato all'art. 23, comma 19, di ciascun disciplinare di gara, ove, proprio in relazione al requisito di qualificazione previsto dall'Art. 11, comma 1, lett. B), punto b), è indicata, in funzione della natura giuridica del concorrente, la pertinente documentazione probatoria da produrre.

### **Quesito n. 38**

#### **Chiarimento n.1**

Con riferimento alla "domanda di partecipazione alla gara" - "Allegato 1", lettera A), pag. 38 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire l'esatta interpretazione da attribuire alla frase "*nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento*".

In altri termini, si chiede di chiarire se è necessario che nell'ipotesi di costituendo RTI la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il RTI; oppure vi possono essere tante domande sottoscritte quanti sono i soggetti che costituiranno il RTI.

#### **Chiarimento n.2**

Confermare che è regolare e, quindi, ammissibile l'ipotesi di partecipazione alla gara di un Raggruppamento di tipo misto non ancora costituito che presenti la seguente struttura:

Mandataria: che assumerà come quote di partecipazione il 100% della prestazione principale e 100% della prestazione secondaria;

prima Mandante (mandataria sub-raggruppamento): che assumerà come quota di partecipazione il 51% della prestazione accessoria (attività di lavori - OG6) escluse le lavorazioni ricadenti nella OG12;

seconda Mandante (mandante sub-raggruppamento): che assumerà come quota di partecipazione il 49% della prestazione accessoria (OG6), incluse le lavorazioni ricadenti nella OG12, unitamente alla presentazione della dichiarazione d'impegno ad acquisire l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.

#### **Chiarimento n.3**

Con riferimento all'avvalimento per la prestazione accessoria (attività di lavori - OG6), confermare che è regolare e, quindi, ammissibile l'ipotesi di avvalimento SOA in cui l'Ausiliaria e l'Ausiliata facciano parte dello stesso Raggruppamento (ed. avvalimento interno al costituendo RTI) e l'Ausiliaria è il soggetto che svolgerà la prestazione accessoria in misura superiore (ed. mandataria del subraggruppamento).

#### **Chiarimento n.4**

Nell'ipotesi di ammissibilità del ed. avvalimento interno al costituendo RTI, confermare che l'Ausiliaria (essendo già concorrente e per tale ragione obbligata a presentare già le dichiarazioni in tale veste) non deve presentare le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 12 del Disciplinare.

#### **Chiarimento n.5**

Confermare che l' "Allegato 5" e l' "Allegato 6" non devono essere presentati dai soggetti facenti parte di un RTI, non ancora costituito, che partecipano per il solo svolgimento della prestazione accessoria (attività di lavori - OG6).

#### **Chiarimento n.6**

Con riferimento alla cooptazione, considerato il pacifico principio secondo cui il soggetto cooptato:

- non può acquistare lo status di concorrente;
- non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto;
- non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;
- non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
- non può, in alcun modo, subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori;



- non assume obblighi nei confronti della stazione appaltante, restando la sola impresa (singola o associata) che partecipa alla gara responsabile anche per la quota di lavori che esegue la impresa cooptata.

si chiede di confermare che l'eventuale impresa cooptata:

1. non deve firmare - se non fino all'accettazione della stessa - la "domanda di partecipazione alla gara";
2. non acquista alcuna quota di partecipazione alla gara;
3. la cauzione provvisoria non è intestata all'impresa cooptata, nè ovviamente dalla medesima sottoscritta;
4. non sottoscrive l'offerta tecnica e quella economica.

### **Risposta a quesito n. 38**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

#### Risposta a domanda n. 1

Si rimanda a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 16".

#### Risposta a domanda n. 2

Le modalità di partecipazione e qualificazione dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva sono puntualmente dettagliate nell'Art. 11, comma 2, di ciascun disciplinare di gara annesso ai bandi in questione, al quale integralmente si rinvia.

In relazione alle lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto, ricadenti in categoria OG12, si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 4 – Risposta a domanda n. 4", nonché in "Risposta a quesito n. 15 – Risposta a domanda n. 4".

#### Risposta a domanda n. 3

Alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 12 del disciplinare di gara annesso a ciascun bando, e in generale ammesso l'utilizzo dell'[avvalimento](#):

- **esterno** (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al RTI ed in favore di un suo membro);  
oppure
- **interno** (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa).

Infatti, in conformità a quanto chiarito dall'ANAC con la determinazione n. 2/2012 *"il divieto di cui all'art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi"*.

In caso di avvalimento interno al RTI, occorre però che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

#### Risposta a domanda n. 4

Condizione necessaria e sufficiente che il soggetto che assume la duplice veste di concorrente associato nell'ambito di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ed ausiliario di altra impresa associata nella stessa A.T.I. produca, in sostanza, tutte le dichiarazioni e documenti richiesti dalla lex specialis di gara.

#### Risposta a domanda n. 5

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che all'Art. 21, comma 1, lett. E), lett. F) e lett. G) sono chiaramente ed inequivocabilmente indicati i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui ai modelli "Allegato 4"- "Allegato 5" ed "Allegato 6".

#### Risposta a domanda n. 6

L'istituto della cooptazione è previsto e disciplinato dall'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso dei requisiti di qualificazione e di partecipazione richiesti dal bando di gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Trattasi di istituto che ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla ordinaria disciplina legislativa e regolamentare in materia di qualificazione e partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici, atteso che consente ad un soggetto, ancorché privo dei requisiti di qualificazione e di partecipazione (di ordine speciale), di essere raggruppato dal concorrente singolo o riunito, per la sola esecuzione di parte dei lavori dedotti in contratto, nei limiti espressamente previsti dall'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.

In sostanza, viene posta un'eccezione alla disciplina dettata dallo stesso art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 in materia di possesso dei requisiti di qualificazione (economico – finanziari e tecnico – organizzativi) per il caso di A.T.I. ad integrazione orizzontale o verticale.

Quindi, tenuto conto della disposizione regolamentare sopra richiamata, che esaurisce l'ambito di disciplina normativa specificatamente dedicato alla fattispecie in considerazione, si può ritenere che l'istituto della cooptazione è caratterizzato dai seguenti elementi:

- il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo devono essere, di per sé, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti dal bando ai fini della partecipazione alla gara;
- ricorrendo detta ineludibile condizione, il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando (cooptate);
- l'impresa cooptata deve, in ogni caso, essere in possesso della qualificazione SOA, benché riferita a categorie e classifiche diverse da quelle richieste dal bando di gara;
- i lavori eseguiti dalla/e cooptata/e non devono superare il 20% dell'importo complessivo dell'appalto;
- l'importo dei lavori eseguiti da ciascuna cooptata non deve essere superiore all'ammontare complessivo delle qualificazioni dalla stessa possedute.

Ora - delineato nei termini di cui sopra l'assetto normativo dell'istituto della cooptazione - non sfugge a questa Stazione Appaltante che, proprio per l'assenza di una più puntuale, specifica e dettagliata disciplina normativa, esso è stato oggetto di numerosi pronunciamenti giurisprudenziali e dottrinari da cui sono scaturiti diversi orientamenti interpretativi, concernenti in particolare la fase di partecipazione alla gara dell'Impresa cooptata.

Fra essi, è ben noto, l'orientamento giurisprudenziale cui è fatto cenno nel quesito oggetto di riscontro, espresso sia in recenti pronunciamenti del massimo Organo di giustizia amministrativa (cfr. Consiglio di Stato – Sez. V, Sentenza n. 5161/2009; Consiglio di Stato – Sez. V, Sentenza n. 5187/2011; Consiglio di Stato – Sez. VI, Sentenza n. 115/2012; Consiglio di Stato – Sez. V, Sentenza n. 4772/2012; Consiglio di Stato – Sentenza n. 4278/2013) sia in atti di determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. determinazione n. 4/2012), secondo il quale l'impresa cooptata può solo eseguire lavori, ma non assume lo status di concorrente e, conseguentemente:

- non acquista alcuna quota di partecipazione all'appalto;
- non riveste la posizione di offerente prima e di contraente poi;
- non presta garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
- non subappalta o affida a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Passaggio essenziale ed aspetto centrale comune a tutti i succitati pronunciamenti giurisprudenziali, è quello per cui - proprio alla luce del carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto (la cui finalità è, per giurisprudenza consolidata, quella di consentire la partecipazione all'appalto anche di imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme ordinarie dell'A.T.I. orizzontale o verticale) - al fine dell'ammissibilità concreta della fattispecie in questione, non si può prescindere da una chiara, espressa ed inequivoca volontà del partecipante alla gara di ricorrere all'istituto della cooptazione, essendo questi onerato di indicare già nella domanda di partecipazione se e quali imprese intende cooptare nell'esecuzione dei lavori.

Quanto sopra, sia in osservanza della par condicio dei partecipanti alla gara, non potendosi costringere la Stazione Appaltante a verificare tutte le ipotesi interpretative in astratto consentite dalla normativa vigente, al fine di ricondurre la tipologia realizzata da taluno dei concorrenti; sia in considerazione del diverso grado di impegno, responsabilità e garanzia dei partecipanti alla riunione (che vale a differenziare significativamente le due fattispecie associative in considerazione) cui si riconnette un diverso onere di dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.

In altri termini, il ricorso alla cooptazione deve essere chiaro, manifesto e non equivoco per evitare che un uso improprio dell'istituto consenta l'elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.

Sicché, in presenza e solo in presenza di una chiara, espressa ed inequivoca volontà del partecipante alla gara di ricorrere all'istituto della cooptazione può dirsi concretamente realizzata la fattispecie, con le sue conseguenze che ne vengono fatte derivare. Diversamente deve ritenersi sussistente la figura di carattere generale dell'associazione temporanea d'impresе ad integrazione orizzontale o verticale.

Non sfugge tuttavia a questa Stazione Appaltante un diverso filone interpretativo in materia (cfr. TAR Puglia Bari – Sez. I – Sentenza n. 1812/2012; TAR Puglia – Bari Sez. I° n. 1166/2011; Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5626/2009; parere AVCP del 22/07/2010) che, partendo dall'analisi della formulazione letterale dell'art. 95, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, sostanzialmente analoga

alla formulazione letterale dell'attuale art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, evidenzia che la norma, con la locuzione "*associare altre imprese*" ovvero "*raggruppare altre imprese*" delinea una vicenda di tipo associativo, che si perfeziona sin dal momento della presentazione dell'offerta, rispetto alla quale non può ritenersi che l'impresa cooptata rimanga estranea, alla stregua di un'impresa subappaltatrice.

Secondo tale orientamento l'associazione per cooptazione costituisce pur sempre, dal punto di vista strutturale e formale, una peculiare figura di associazione temporanea d'impresa.

Sicché, l'impresa cooptata, una volta designata nella fase dell'offerta, diviene parte integrante del raggruppamento temporaneo d'impresa, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri di compilazione dell'offerta imposti dal bando e dell'assoggettamento alla verifica del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del Codice dei contratti.

Orbene, per venire al merito del quesito proposto, si ritiene che - a fronte di oscillanti orientamenti interpretativi in materia di cooptazione - si debba necessariamente fare pedissequo riferimento alla disciplina dell'istituto come desumibile dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate ed alle prescrizioni ad esse conformi, contenute nella *lex specialis* di gara.

Ne consegue che, in caso di cooptazione:

- il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo siano, di per sé, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti dal bando ai fini della partecipazione alla gara;
- l'impresa cooptata sia, in ogni caso, in possesso di qualificazione SOA, ancorché riferita a categorie e classifiche diverse da quelle richieste dal bando di gara;
- i lavori eseguiti dalla/e cooptata/e non devono superare il 20% dell'importo complessivo dell'appalto;
- l'importo dei lavori eseguiti da ciascuna cooptata non deve essere superiore all'ammontare complessivo delle qualificazioni dalla stessa possedute;
- via sia una chiara, espressa ed inequivoca volontà del partecipante alla gara di ricorrere all'istituto della cooptazione, essendo questi onerato di indicare già nella domanda di partecipazione se e quali imprese intende cooptare nell'esecuzione dei lavori, specificando le quote dei lavori da affidare per l'esecuzione a ciascuna di esse;
- via sia un'altrettanto chiara, espressa ed inequivoca volontà della/e impresa/e cooptata/e di aderire all'associazione per cooptazione per la sola esecuzione dei lavori;
- in assolvimento degli oneri di compilazione dell'offerta imposti dal bando, l'Impresa cooptata, ai sensi di quanto prescritto all'Art. 11, comma 2, di ciascun disciplinare di gara annesso ai bandi di che trattasi, dovrà possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e rendere le relative dichiarazioni;
- allo stesso fine, l'impresa cooptata, sempre ai sensi di quanto prescritto all'Art. 11, comma 2, di ciascun disciplinare di gara, dovrà essere qualificata SOA per importi il cui ammontare complessivo, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati, presentando le dichiarazioni pertinenti;

Ebbene, purché siano assolte tutte le condizioni e prescrizioni minime sopra descritte, si è del parere che, proprio in ragione degli oscillanti orientamenti interpretativi sopra descritti, non osti alla partecipazione ed ammissione alla gara la circostanza che l'impresa cooptata ponga in essere attività ed adempimenti ulteriori e, nella specie:

- sottoscriva la domanda di partecipazione al pari del concorrente singolo o dei concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo;
- sia intestatario e sottoscriva la cauzione provvisoria;
- sottoscrive l'offerta economica;

al più, assurgendo tale comportamento ad indice della formale volontà del cooptato, oltre di eseguire lavori, di assumere un maggior grado di impegno, responsabilità e garanzia assimilabile a quello di una sostanziale associata.

Bari, 26 maggio 2015

### **Quesito n. 39**

Premesso che la certificazione di qualità afferisce alla capacità tecnica dell'imprenditore, **si chiede** se la certificazione di qualità possa essere oggetto di avvalimento, ed in caso affermativo se è ammessa la riduzione della polizza " cauzione provvisoria " dal 2% al' 1%.

### **Risposta a quesito n. 39**

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 34 – Risposta a domanda n. 1".

### **Quesito n. 40**

Può un impresa nel cui certificato camerale tre le attività da essa esercitate non è presente l'attività di spurgo delle opere fognarie, ricevere avallimento per il servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie?

### **Risposta a quesito n. 40**

Come già evidenziato in "Risposta a quesito n. 18 – Risposta a domanda n. 3", secondo l'indirizzo espresso dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) nella determinazione n. 2/2012, per poter correttamente avvalersi dei requisiti speciali di un soggetto terzo, un operatore economico deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 38, nonché operare nel settore nel quale va inquadrata la prestazione oggetto della gara, ai sensi dell'art. 39 del Codice.

### **Quesito n. 41**

Si chiede di fornire il seguente chiarimento:

- a pag. 20 del disciplinare di gara, a conclusione della lett. B dell'art. 11 (Requisiti richiesti agli operatori economici che si qualificano per le prestazioni afferenti il servizio di verifica e ispezione in continuo (...) delle opere fognarie, cui segue la descrizione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e capacità tecnica, risulta: *SI PRECISA CHE TALI REQUISITI SONO DA CONSIDERARSI COME REQUISITI DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.*

Significa ciò che la partecipazione alla gara d'appalto è ammessa anche nell'assenza della dimostrazione del possesso di tali requisiti - con particolare riferimento al requisito del fatturato per servizi analoghi - salvo poi avvalersi dei requisiti di altra ditta (nei termini dell'avvalimento ex art. 12 del Bando) per l'esecuzione dei servizi, in caso di aggiudicazione dell'appalto?

### **Risposta a quesito n. 41**

Come chiaramente riportato all'art. 11 di ciascun disciplinare di gara annesso ai bandi in questione, i requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – organizzativa richiesti al comma 1, lett. B):

- punto a): almeno due idonee dichiarazioni bancarie;
- punto b): importo del fatturato globale d'impresa ed importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie;
- punto c): elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, analoghi a quelli richiesti;
- punto d): possesso, ovvero la disponibilità piena, sin dal momento della consegna del servizio, delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione delle reti di fognatura;

sono da intendersi quali requisiti di qualificazione e, quindi, di ammissione alla gara richiesti agli Operatori Economici che si qualificano per le prestazioni afferenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie (prestazione principale).

In fase di gara i suddetti operatori economici dovranno attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese in conformità ai relativi modelli allegati (cfr. Art. 21 di ciascun disciplinare di gara).

Il possesso dei ridetti requisiti, come si evince altrettanto chiaramente dal disposto di cui all'art. 23, comma 19, dei medesimi disciplinari di gara, dovrà poi essere comprovato in fase di sorteggio, nonché dagli operatori economici collocatisi ai primi due posti in graduatoria, mediante la produzione della pertinente ed idonea documentazione probatoria.

Trattandosi, inoltre, di requisiti di qualificazione di ordine speciale, afferenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, gli stessi sono suscettibili di avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all'art. 12 di ciascun disciplinare di gara.

Precisato quanto sopra, si chiarisce ulteriormente – ove occorra - che l'annotazione posta in calce all'Art. 11, comma 1, lett. B) di ciascun disciplinare di gara: **<<Si precisa che tali requisiti sono da considerarsi come requisiti di esecuzione e non di partecipazione alla gara.>>** è ovviamente riferita ai requisiti di cui all'art. 2 comma 1 del D.p.r. n. 177 del 2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6 comma 8 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008", richiesti al capoverso immediatamente precedente.

#### **Quesito n. 42**

La ditta di sanificazione non ha sul Certificato di camera di commercio l'indicativo della fascia perché non l'ha mai richiesto: Ha provveduto alla richiesta, ma non sapendo se riesce ad ottenerla in tempo per la chiusura gara, ha chiesto di ottemperare con un'autodichiarazione. E' possibile?

Inoltre i requisiti bancari devono essere ottemperati da tutti i partecipanti in ATI o solo da chi concorre nel Servizio principale?

#### **Risposta a quesito n. 42**

Nel ribadire quanto già chiarito in "Risposta al quesito n. 22", ossia che ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 2, lett. d) della Legge n. 82/1994, nonché dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, l'iscrizione delle imprese in una data fascia di classificazione è condizione necessaria ai fini

della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla legge medesima L. 82/1994, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

Come espressamente indicato all'art. 21, comma 1, lett. G) di ciascun disciplinare di gara annesso ai bandi in questione, al momento della partecipazione alla gara, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello <<Allegato 6>> al Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello, con la quale il Legale Rappresentante del Concorrente o suo procuratore attesta il possesso del requisito di qualificazione di cui all'art. 11, punto 1, lett. B), sub e) del disciplinare di gara, relativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 82/1994, all'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997, n. 274, per fascia di iscrizione richiesta.

I concorrenti sorteggiati e quelli classificatisi ai primi due posti in graduatoria saranno poi onerati di produrre la pertinente documentazione probatoria di cui all'art. 23, comma 19, di ciascun disciplinare di gara.

Le dichiarazioni bancarie di cui all'Art. 11, comma 1, lett. B), punto a) di ciascun disciplinare di gara sono requisiti di qualificazione richiesti agli Operatori Economici che si qualificano per le prestazioni afferenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie (prestazione principale).

#### **Quesito n. 43**

Con riferimento alle gara in oggetto Vi chiediamo se, a seguito dell'avviso di proroga di scadenza della presentazione offerte, occorre variare le date di validità della polizza di cauzione provvisoria di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara o se la validità delle polizze già emesse dalle compagnie assicurative si intende, implicitamente, estesa a partire dal 01/06/2015.

#### **Risposta a quesito n. 43**

Come previsto all'art. 14, comma 3, n. 3) di ciascun disciplinare annesso ai bandi di gara in questione, la cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, stabilito, a seguito di proroga, alle ore 12,00 del giorno 01/06/2015.

Detta decorrenza e durata dovranno espressamente risultare dalle polizze/fidejussioni costituite a titolo di cauzione provvisoria.

#### **Quesito n. 44**

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare all'art. 11.1.B.d) "disponibilità o pieno possesso, sin dal momento della consegna del servizio, delle attrezzature e dei mezzi d'opera...come prescritte dall'art. 46 del C.S.A."

si chiede conferma che trattasi di requisito di esecuzione e non di partecipazione come stabilito nell'ultimo capoverso del medesimo punto.

#### **Risposta a quesito n. 44**

Si rimanda a quanto già precisato in "Risposta a quesito n. 41".

#### **Quesito n. 45**

Richiesta Chiarimenti Ambito Territoriale n. 15 della Provincia di Avellino - CIG 6176052F53

Con la presente la scrivente impresa ... omissis ... chiede se è possibile la partecipazione alla gara d'appalto indicata in oggetto, essendo in possesso solo e solamente della Cat. OG6 class. IV.

#### **Risposta a quesito n. 45**

Come già chiarito in risposte a precedenti quesiti, trattandosi di appalto misto di servizi e di lavori, in conformità a quanto prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 163/2006, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori e servizi prevista dal contratto.

#### **Quesito n. 46**

##### **Chiarimento n.1**

Con riferimento ai requisiti di ordine generale/morale, si chiede di confermare che per il legale rappresentante, il direttore tecnico, i soggetti cessati e tutti gli altri soggetti a tanto obbligati non è necessario indicare la pendenza di procedimenti eccetto quelli per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lg s. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lg s. n. 159/2011 e s.m.i.

##### **Chiarimento n.2**

Con riferimento ai soggetti cessati dalle cariche societarie, si chiede di confermare che per anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara si intende il periodo compreso tra il 25/03/2014 ed il 25/04/2015.

In altri e più chiari termini si chiede di voler confermare che non vi è l'obbligo di indicare i soggetti cessati dalle cariche societarie nel periodo antecedente la data del 25/03/2014.

##### **Chiarimento n.3**

Con riferimento all'art. 3 del disciplinare di gara, rubricato "Documentazione di gara", non avendo la Scrivente rinvenuto alcuno "schema di contratto" tra i documenti a base gara, si chiede di voler confermare che la parola "schema di contratto" indicato alla lettera e) del citato art. 3 è un refuso e, che, pertanto, deve considerarsi come non apposto anche nelle ulteriori parti dei documenti di gara in cui è richiamato.

Diversamente si chiede cortesemente di indicare le modalità per rinvenire detto documento.

#### **Risposta a quesito n. 46**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

##### **Risposta a domanda n. 1**

I bandi e gli annessi disciplinari delle gare in questione, quanto al possesso dei requisiti di capacità giuridica ed all'assenza delle cause d'esclusione dalle gare d'appalto recepiscono tutti, pedissequamente, il disposto normativo di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.

##### **Risposta a domanda n. 2**

A tenore dell'art. 66, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006: <<Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>>.

Nel caso di specie tutti i bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V° Serie Speciale n. 36 del 25/03/2015



### Risposta a domanda n. 3

Le clausole e prescrizioni contrattuali sono integralmente contenute nella parte normativa di ciascun Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Quesito n. 47**

Con riferimento al quesito n. 15 - Risposta domanda n. 2, si chiede di voler confermare che in sede di gara il concorrente straniero dovrà solo dichiarare di possedere i requisiti di carattere generale e speciale e che la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere prodotta nella successiva fase di verifica.

### **Risposta a quesito n. 47**

Fatti salvi i casi in cui la legge e le clausole della lex specialis di gara richiedano la produzione già in sede di gara del documento in originale o in copia autentica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le dichiarazioni bancarie), si chiarisce che la dichiarazioni sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), rappresenta il mezzo ordinario per la dimostrazione in fase di gara del possesso dei requisiti di partecipazione, afferenti sia alla capacità giuridica che alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.

La pertinente documentazione probatoria a comprova dei requisiti autocertificati in gara dovrà essere prodotta nella successiva fase di verifica (sorteggio o concorrenti classificatisi ai primi due posti in graduatoria).

### **Quesito n. 48**

Con Riferimento alla procedura in oggetto, e, in particolare, alla lista "Lista delle categorie di Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto" si richiede:

- Se nella sezione "Gara del \_\_\_\_\_" debba essere inserita la data di scadenza della procedura stessa o la data di apertura delle offerte;
- Se Il responsabile del Procedimento è l'avv. Maurizio Cianci o l'ing. Piervito Lagioia.

### **Risposta a quesito n. 48**

Fermo che la trascrizione sulla Lista d'offerta - sezione "Gara del \_\_\_\_\_" - dell'una o dell'altra data prospettate, così come anche l'omissione di qualsivoglia indicazione, non integra un'ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta né difetto di suo elemento essenziale, a titolo puramente indicativo si ritiene più adeguato riportare la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le funzioni dei soggetti indicati sono puntualmente riportate nel bando di gara.

Bari, 26 maggio 2015

### **Quesito n. 49**

Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto (n.d.r. il quesito è riferito alla gara afferente l'Ambito Territoriale n. 16) la scrivente Società chiede chiarimenti, a codesta Stazione Appaltante, in merito a quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- nel Capitolato Speciale D'appalto, al capo IX - Manodopera, art. 38 Personale dell'Appaltatore, punto 2, è previsto che *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del "CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali", gli operai a tempo indeterminato preposti al servizio di custodia e conduzione delle reti fognarie presso il precedente appaltatore, nei 240 giorni antecedenti alla scadenza del contratto, hanno diritto all'assunzione presso l'appaltatore subentrante in misura pari al numero di addetti da utilizzare per il servizio di verifica e ispezione delle opere fognarie, in base all'oggetto del presente capitolato, sempre che contrattualizzati con il suddetto CCNL."* ed al successivo punto 4 *"In ogni modo, quand'anche gli addetti esistenti in organico sull'appalto cessato, preposti al servizio di custodia e conduzione delle reti fognarie presso il precedente appaltatore, siano contrattualizzati con CCNL diverso, ai sensi dell'art. 25 L.R.P. 3 agosto 2007, n. 25 (così come modificato dall'art. 30 L.R.P. 25 febbraio 2010 n. 4), l'appaltatore subentrante deve utilizzare i lavoratori del precedente appaltatore in proporzione e nei limiti del servizio appaltato e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa. Restano ferme eventuali condizioni migliorative previste dal CCNL applicato."*
- nel CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, all'art. 6, punto 2, è previsto invece, differentemente da quanto riportato nei Capitolato Speciale d'Appalto innanzi richiamato, che *"L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato -ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/2970 nonché quello di cui all'art. 55, lett. C) del vigente CCNL -addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato."*
- *tra la documentazione di gara vi è "l'elenco del personale in forza all'appaltatore uscente" nel quale è riportato un numero di maestranze, attualmente impegnate nel servizio di verifica ed ispezione in continuo delle reti fognarie dell'abitato di Bari, pari a 15;*
- *nel disciplinare di gara, a pag. 9, punto 5, lett. A2) è previsto, per gli oneri della manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell'Ambito, un importo a corpo, non soggetto a ribasso d'asta, pari ad € 1.235.788,58;*
- *il costo aziendale minimo mensile per un lavoratore assunto con il predetto CCNL e oggi pari a € 3.559,75, corrispondente ad un importo complessivo minimo per l'intera appalto, di durata pari a 36 mesi, per ogni singolo lavoratore pari a € 128.151,00 e che pertanto moltiplicando il costo aziendale per un numero di 15 unità e per la durata di 3 anni si avrebbe un costo totale pari ad Euro 1.922.265,00, maggiore, pertanto, di ben Euro 686.476,42, rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara. Ne deriva che l'importo indicato in gara dall'Ente Appaltante per sostenere*

*il costo della manodopera attinente al servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell'Ambito 16, consentirebbe di poter retribuire al massimo un numero di lavoratori pari a circa 10 unità e non 15 come invece richiesto dalla documentazione di gara in applicazione dell'art. 6 del richiamato CCNL.*

A fronte di tutto quanto sopra descritto, la scrivente chiede a codesta Stazione Appaltante di chiarire se il concorrente alla gara ha l'obbligo di assumere tutti i lavoratori indicati nell'allegato "elenco del personale in forza all'appaltatore uscente" per complessive n. 15 unità, oppure è consentito al concorrente assumere un numero inferiore di lavoratori indicati nell'elenco, tale da non superare il costo previsto da codesta Stazione Appaltante nel disciplinare di gara.

In caso di conferma da parte di codesta Stazione Appaltante dell'obbligo di assunzione di n. 15 lavoratori per l'esecuzione del richiamato servizio, la scrivente chiede altresì di chiarire come potranno trovare ristoro i maggiori costi conseguenti, non previsti nel bando di gara, che l'appaltatore dovrà inevitabilmente sostenere.

#### **Risposta a quesito n. 49**

Senza entrare nel merito dei calcoli proposti che dipendono da varie variabili tra cui, a titolo di esempio, il CCNL applicato, fermo restando la validità di quanto stabilito nella Legge Regionale n. 25 del 2007, si precisa che nelle previsioni progettuali il costo complessivo della manodopera previsto in progetto relativamente ai servizi fognari, intesi come somma dei punti B2) e B3) del Quadro economico, è per l'Ambito Territoriale n. 16 di 1.813.379,84€, mentre il valore complessivo della manodopera è di 3.192.618,06.

Le attività specifiche individuate come sanificazione sono da intendersi, ai sensi dell'art. 89 del CSA, comprensive di servizi di verifica, ispezione e soprattutto pulizia delle fogne.

Vale quanto riportato in CSA e richiamato nel quesito e cioè che "l'appaltatore subentrante deve utilizzare i lavoratori del precedente appaltatore in proporzione e nei limiti del servizio appaltato e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa". Pertanto appare evidente che l'impresa potrà proporre una propria organizzazione di impresa finalizzata al rispetto delle richieste dell'appalto, ipotizzando una redistribuzione o un aumento della manodopera stimata in fase progettuale.

#### **Quesito n. 50**

La scrivente società ... omissis ..., dovendo partecipare alla procedura di cui all'ambito n. 15 AVELLINO, chiede alla SV di voler chiarire se per quanto riguarda i requisiti di manutenzione fognaria sia possibile assimilare referenze relative alla gestione di impianti di trattamento e sollevamento fognario.

#### **Risposta a quesito n. 50**

Sono assimilabili e quindi considerabili analoghi tutti i servizi di cui all'art. 29 eseguiti e svolti sulle opere indicate in CSA, così come riportate anche nel comma 3 dell'art. 1 del CSA medesimo.

#### **Quesito n. 51**

Si richiedono chiarimenti sull'esecuzione del servizio di disinfestazione art. 217 Elenco Prezzi e art.218 derattizzazione

- 1) Nella valutazione delle operazioni di disinfestazione, considerato che l'art. 89-1 del C.S.A contrasta con la voce di elenco prezzi art. 217, si chiede quali delle due devono essere prese in considerazione;

- 2) Per l'attività di derattizzazione, analogamente esiste un contrasto tra l'art. 89-2 del C.S.A. e l'art. 218 dell'elenco prezzi; mentre nel primo è previsto l'uso di esche da 15-30 gr in ogni pozzetto, nel secondo viene riportato l'uso di esche da 100 gr in pozzetti alternati.

### **Risposta a quesito n. 51**

Con riferimento alle attività di sanificazione e cioè disinfestazione e derattizzazione si deve far riferimento alle modalità previste in CSA. Il prezzo di progetto è stato valutato in base a quanto previsto nel CSA e pertanto anche il prezzo offerto deve tenere in considerazione esclusivamente le attività previste in CSA.

### **Quesito n. 52**

Premesso che il disciplinare delle gare in oggetto prevede che:

- ✓ Tutte le gare in questione, benché distinte, si svolgeranno in un'unica tornata, come se fosse un'unica gara distinta in lotti funzionali;
- ✓ che ogni operato economico potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di due gare, con precedenza a quelle di importo più elevato, con la conseguenza di aver speso per dette gare aggiudicate il proprio requisito di qualificazione richiesto dai bandi sia per quanto riguarda i requisiti dei servizi, sia per quanto riguarda il requisiti di attestazione SOA per i lavori.

Tanto premesso si chiede:

Quesito 1) – è corretto interpretare il bando/disciplinare adducendo che i requisiti richiesti sono man mano spesi per gli appalti aggiudicati e quindi decurtati dal monte requisiti in possesso dell'operatore economico concorrente/aggiudicatario?

Quesito 2) - Ipotesi 1 - Il concorrente possiede i requisiti per i servizi e i requisiti di attestazione SOA in classifica V richiesti da uno dei sedici bandi di gara; essendo aggiudicatario della gara, di fatto, ha già speso il requisito SOA per detta gara E QUINDI, Domanda: POTRA' AGGIUDICARSI L'EVENTUALE SECONDA GARA, qualsiasi sia l'attestazione SOA richiesta per la seconda gara?

Ipotesi 2 – Il concorrente possiede i requisiti per i servizi e i requisiti di attestazione SOA in classifica VIII <illimitata>; in che modo verranno detratti i requisiti spesi di volta in volta nell'ambito delle gara aggiudicatesi? E ancora, la differenza del requisito SOA posseduto può essere oggetto di avvalimento a favore di terzi?;

Quesito 3) - nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario di due gare e possenga i requisiti richiesti dal bando disciplinare di gara di cui all'art. 11 punto B, lett. c); Punto C) lett. a) e punto D) lett, a), in eccedenza rispetto a quelli già spesi <già detratti di quelli spesi per le gare aggiudicate> , gli stessi requisiti eccedenti possono essere oggetto di avvalimento a favore di terzi?

Quesito 4) – si chiede se è possibile utilizzare lo strumento dell'avvalimento con espresso riferimento ai requisiti richiesti per i servizi di sanificazione di cui all'art. 11, comma 1, punto C, del disciplinare di gara;

quesito 5) – nel caso di partecipazione di operatore economico individuato fra quelli di cui all'art 34, comma 1, lett. b), <consorzi fra cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 422> e del consorzio dello stesso, in quale percentuale lo stesso requisito di servizi svolti, di cui all'art. 11, comma 1, punto b), lettera C, del disciplinare di gara, può essere speso dal consorzio e dalla consorziata dello stesso?

## **Risposta a quesito n. 52**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

### Risposta a domanda n. 1

Fermo quanto già chiarito in risposta a precedenti quesiti di analogo tenore, si conferma l'interpretazione fornita.

### Risposta a domanda n. 2

Come chiaramente indicato in ciascun disciplinare di gara e ulteriormente chiarito in risposta a precedenti quesiti, l'aggiudicazione di una seconda gara presuppone la contestuale sussistenza dell'ulteriore condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando venuto in considerazione.

Orbene, proprio ai fini dell'applicazione di detta limitazione nonché della verifica della sussistenza della suddetta ulteriore condizione prescritta (sommatoria dei requisiti), i disciplinari di gara annessi ai bandi in questione chiariscono che si farà riferimento al singolo Operatore Economico ed ai requisiti dallo stesso spesi in relazione alle gare, di volta in volta, venute in considerazione, restando indifferente, pertanto, la forma eventualmente anche differenziata, con la quale lo stesso ha inteso partecipare a più o tutte le gare.

Nell'ipotesi 1 prospettata il concorrente non possiederebbe la sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando con riferimento al requisito del possesso dell'attestazione SOA.

A norma dell'art. 61, comma 5 L'importo della classifica VIII (illimitata) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000. L'eventuale surplus di requisito può costituire oggetto di avvalimento a favore di altro operatore economico, fermo restando il divieto di cui all'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

### Risposta a domanda n. 3

Si rimanda a quanto già chiarito in risposta alla precedente domanda n. 2

### Risposta a domanda n. 4

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 18 - Risposta a domanda n. 2"

### Risposta a domanda n. 5

Attesa la scarsa chiarezza del quesito formulato, giova rammentare, in primis, il divieto di cui all'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

Fermo quanto sopra, si ritiene di poter precisare che, in termini generali, la qualificazione del consorzio non necessariamente pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, in funzione delle deliberazioni assunte dal consorzio medesimo circa l'attribuzione dei requisiti.

## **Quesito n. 53**

Con la presente si pongono i seguenti quesiti:

### **Relativamente alla cauzione provvisoria:**

1) in considerazione del fatto che, pur partecipando a tutti i lotti, ciascun operatore economico può risultare aggiudicatario di massimo 2 gare si chiede di confermare che sia sufficiente l'esibizione di 2 cauzioni riferite agli ambiti di maggior importo;

### **Relativamente all'Avvalimento:**

2) in considerazione del fatto che tutti i requisiti di "carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione SOA" possono essere oggetto di avvalimento si chiede di confermare che si possa ricorrere a tale istituto anche ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'Art. 11 - punto 1. Lettera C a) ("possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 82/1994, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art. 1 lettere b), c), 8) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997. n. 274. per fascia di iscrizione") del Disciplinare di gara;

3) si chiede di confermare, così come previsto dalla Legge n. 161/2014 attualmente vigente, che sia ammesso l'avvalimento da più imprese ausiliarie al fine del soddisfacimento del possesso di un unico requisito;

#### **Relativamente ai requisiti da dimostrare:**

4) in riferimento a quanto richiesto all'Art. 11 - punto 1. Lettera B b) ("....l'importo del fatturato globale d'impresa e l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti:...") si chiede di confermare che tali fatturati debbano essere riferiti ai tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando;

5) si chiede di meglio precisare le modalità di calcolo dei requisiti da dimostrare nel caso in cui il medesimo operatore economico partecipi ad Ambiti Territoriali diversi, con diverse compagini ed anche diverse quote di partecipazione, anche in considerazione del fatto che l'incidenza delle varie attività ricomprese nell'appalto non è uguale in tutti gli ambiti Territoriali

#### **Risposta a quesito n. 53**

In riscontro ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

##### Risposta a domanda n. 1

Come già chiarito in "Risposta a quesito n. 1 – Risposta a domanda n. 3", questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente, n. 16 gare con procedura aperta per l'istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi, ciascuno, con un unico Operatore Economico, concernenti l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni di servizi di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, di sanificazione delle reti fognarie e delle attività di lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte di altrettanti Ambiti Territoriali.

Le n. 16 gare in questione sono da intendersi come gare distinte, ancorché si svolgeranno in un'unica tornata, come se fosse un'unica gara distinta in lotti funzionali.

Per quanto sopra, si evidenzia che per ciascuna gara a cui il medesimo concorrente intenda concorrere dovrà presentare un separato e distinto plico d'offerta, confezionato secondo le modalità prescritte dall'Art. 20 e seguenti di ciascun disciplinare di gara.

Tale plico dovrà contenere al suo interno due buste, anch'esse chiuse e sigillate, contenenti la documentazione amministrativa (e quindi anche la cauzione provvisoria) e l'offerta economica così come richieste da ciascun disciplinare annesso ai bandi cui si intende partecipare.

##### Risposta a domanda n. 2

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 18 - Risposta a domanda n. 2"

##### Risposta a domanda n. 3

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 19 - Risposta a domanda n. 2"

##### Risposta a domanda n. 4

Si rinvia a quanto già chiarito in "Risposta a quesito n. 6"

#### Risposta a domanda n. 5

Si rinvia a quanto già ampiamente chiarito in risposta a precedenti quesiti analoghi (cfr. in particolare risposte a quesiti nn. 10, 11 e 14).

#### **Quesito n. 54**

In riferimento agli appalti in oggetto, siamo a richiedervi il seguente chiarimento:

Premesso che:

- un operatore economico può aggiudicarsi un numero massimo di gare pari a 2;
- per l'aggiudicazione di n. 2 gare è richiesta la sommatoria dei requisiti;

SI CHIEDE se, qualora un operatore economico sia in possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di una sola gara, può avvalersi di un'impresa per poter partecipare ad altre gare come mandante utilizzando solo il requisito di cui al contratto di avvalimento e non indicando i propri requisiti di cui è in possesso in quanto utilizzati per altri ambiti con compagne diverse?

#### **Risposta a quesito n. 54**

Come già ampiamente chiarito in risposta a precedenti quesiti i bandi relativi alle n. 16 gare per gli appalti dei servizi e dei lavori in questione non pongono alcuna limitazione sia in relazione al numero di gare (una, più o tutte) alle quali il concorrente che vi abbia interesse può partecipare sia in relazione alla forma (singola o plurisoggettiva e, in tale ultima ipotesi, in relazione alla relativa compagine) eventualmente anche differenziata, con la quale lo stesso intenda partecipare a una, più o tutte le gare.

Ciò posto - fermi i divieti di cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 - nulla esclude che un medesimo soggetto possa partecipare ad alcune fra le suddette gare quale concorrente in forma singola e/o plurisoggettiva e, in tale ultima ipotesi, anche con compagine differenziata, ed assumere, poi, in relazione ad altre gare, la veste di impresa ausiliaria di altro soggetto concorrente.

I medesimi bandi di gara prevedono espressamente e disciplinano l'istituto dell'avvalimento in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si rinvia ai disciplinari di gara ed ai chiarimenti già forniti in relazione ad analoghi quesiti, per quanto concerne la limitazione del numero massimo di gare (max n. 2 gare) di cui il medesimo concorrente potrà conseguire l'aggiudicazione e, proprio in relazione a tale limitazione, alla contestuale sussistenza dell'ulteriore condizione del possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti da ciascun bando venuto in considerazione.

#### **Quesito n. 55**

1- Qualora un'impresa si avvalga per il requisito "fatturato servizi analoghi" di un Consorzio di Cooperative, tenuto conto che i mezzi ed il personale di cui si avvale il Consorzio appartengono alle imprese consorziate, e considerando che nel contratto di avvalimento bisogna indicare oltre il requisito di cui ci si avvale anche i mezzi ed il personale messi a disposizione, ci si chiede se: nel contratto di avvalimento tra Consorzio ed impresa avvalente bisogna indicare anche l'impresa consorziate che mette a disposizione mezzi e personale ed inoltre se quest'ultima debba presentare dichiarazione di impegno di messa a disposizione di mezzi e personale;

#### **Risposta a quesito n. 55**

Dal quesito posto, si rileva, in primo luogo, che nell'ipotesi prospettata ricorre l'ipotesi del c.d. avvalimento di garanzia.

Ebbene, si evidenzia che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche nell'avvalimento di garanzia non si può prescindere da un collegamento concreto con le risorse che l'ausiliario si deve impegnare a mettere a disposizione dell'ausiliata ovvero anche in questo caso non si può prescindere dalla circostanza che l'oggetto del contratto di avvalimento debba essere determinato, a pena di nullità.

In altri termini, qualora dal contratto non si evinca con esattezza e sufficiente precisione la natura dell'impegno assunto, la sua concreta portata e, soprattutto, le modalità ed i limiti con i quali le risorse vengono messe a disposizione delle imprese ausiliate per effetto dell'avvalimento, lo stesso si pone in contrasto con l'esigenza di determinatezza che presiede alla disposizione dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

Anche nell'avvalimento di garanzia, pertanto, la parte principale e quella ausiliaria, indipendentemente dalla natura giuridica di quest'ultima, devono impegnarsi a mettere a disposizione non il solo requisito soggettivo quale mero valore astratto, dovendo invece risultare con chiarezza che l'ausiliaria presti le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

#### **Quesito n. 56**

In riferimento ai Disciplinari di gara relativi alle *procedure aperte per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei Comuni facenti parte dell'Ambito 1 (C.I.G. n. 6174694AB), dell'Ambito 2 (C.I.G. n. 61747003A2), dell'Ambito 3 (C.I.G. n. 6174705C1), dell'Ambito 4 (C.I.G. n. 6174707967), dell'Ambito 5 (C.I.G. n. 6174709B0D), dell'Ambito 6 (C.I.G. n. 6174710BE0), dell'Ambito 7 (C.I.G. n. 6175058B0E), dell'Ambito 8 (C.I.G. n. 61757630DA), dell'Ambito 9 (C.I.G. n. 6175778D37), dell'Ambito 10 (C.I.G. n. 617582218A), dell'Ambito 11 (C.I.G. n. 617588123°), dell'Ambito 12 (C.I.G. n. 617590238E), dell'Ambito 13 (C.I.G. n. 6175912BCC), dell'Ambito 14 (C.I.G. n. 61759299D4), dell'Ambito 15 (C.I.G. n. 6176052F53) e dell'Ambito 16 (C.I.G. n. 617605844A), bandite da codesta spett.le Società,*

**- premesso che:**

- a) ai sensi dell'art. 74 , primo comma, lett. dd), D.Lgs 152/2006 (come modificato dall'art. 2, quarto comma, D.Lgs 4/2008), si intende per rete fognaria «un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane»;
- b) ai sensi dell'art. 230, quinto comma, D.Lgs 152/2006 (come modificato dall'art. 33, primo comma, D.Lgs 205/2010) «**i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva**»;
- c) sempre ai sensi dell'art. 230, quinto comma, D.Lgs 152/2006 (come modificato dall'art. 33, primo comma, D.Lgs 205/2010) «**il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5 (del D.Lgs 152/2006, n.d.r.), per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti**»;



d) ai sensi dell'art. 212, quinto comma, D.Lgs 152/2006 (come modificato dall'art. 25, primo comma, lettera c), D.Lgs 205/2010) **«l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi»;**

- **considerato che:**

- a) all'art. 11, primo comma, lett. B "Capacità economica-finanziaria" e "Capacità tecnica", dei Disciplinari di gara delle procedure indicate in epigrafe, non è riportato come requisito qualificante (di partecipazione né di esecuzione) l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, categoria 4, imprescindibile per le specifiche attività, quindi d'obbligo per le imprese partecipanti cui è richiesto di dichiarare/dimostrare (articolo 11 primo comma - lettere Bb - Bc) esecuzione di servizi analoghi fatturati negli anni precedenti;
- b) all'articolo 11, primo comma, lettera D è invece specificato che in sede di partecipazione alla gara è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 (10A e 10B);
- c) codesta spett.le Stazione appaltante, all'art. 11, lett. B, ult. periodo, dei Disciplinari di gara delle procedure indicate in epigrafe, precisa che *«tali requisiti (ossia quelli di capacità tecnica-finanziaria e tecnica, n.d.r.) sono da considerarsi come requisiti di esecuzione e non di partecipazione alla gara»;*
- d) sulla qualificazione del requisito dell'**iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali** esiste un costante orientamento dell'A.N.A.C., ribadito nel Parere di Precontenzioso n. 152 del 25 settembre 2013, secondo cui, pur non essendo tale iscrizione un requisito di partecipazione alle gare ma solo di esecuzione, tuttavia **le stazioni appaltanti devono prevedere - nei documenti di gara - una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione;**

- **tanto premesso e considerato, si chiede:**

se, per le gare indicate in epigrafe e per quanto previsto dall'art. 11, primo comma, lett. B "Capacità economica-finanziaria" e "Capacità tecnica", dei rispettivi Disciplinari, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, categoria 4, deve essere considerato come un requisito di esecuzione la cui mancanza, entro la data di stipulazione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, comporti l'impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto stesso, ovvero un requisito di partecipazione alla gara;

se, per le gare indicate in epigrafe, valga l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione, per cui è prevista l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali, ed eventualmente in quale misura ed a quali condizioni.

#### **Risposta a quesito n. 56**

Si ritiene opportuno fornire, preliminarmente, precisazioni su alcune affermazioni riportate nella parte in premessa del quesito posto.

In particolare, giova ribadire che - come già precisato in "Risposta a quesito n. 41" - i requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – organizzativa richiesti al comma 1, lett. B):

- punto a): almeno due idonee dichiarazioni bancarie;

- punto b): importo del fatturato globale d'impresa ed importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie;
- punto c): elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura, analoghi a quelli richiesti;
- punto d): possesso, ovvero la disponibilità piena, sin dal momento della consegna del servizio, delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione delle reti di fognatura;

sono da intendersi quali requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione ed ammissione alla gara richiesti agli Operatori Economici che si qualificano per le prestazioni afferenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie (prestazione principale).

La previsione nella lex specialis delle gare in questione di detti requisiti di qualificazione di ordine speciale è assolutamente conforme al disposto normativo di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché pienamente coerente con la tipologia di prestazioni di servizi oggetto dell'appalto.

L'annotazione posta in calce all'Art. 11, comma 1, lett. B) di ciascun disciplinare di gara: **<<Si precisa che tali requisiti sono da considerarsi come requisiti di esecuzione e non di partecipazione alla gara.>>** è ovviamente riferita ai soli requisiti di cui all'art. 2 comma 1 del D.p.r. n. 177 del 2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6 comma 8 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008", richiesti al capoverso immediatamente precedente.

Allo stesso modo, come chiaramente specificato in ciascun disciplinare di gara, l'abilitazione e l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

Venendo ora al merito del quesito posto, si evidenzia che, in relazione alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, il Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di ciascuna delle gare in argomento, all'art. 31, in coerenza con l'Art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006, qualifica espressamente l'Appaltatore come produttore dei rifiuti.

Lo stesso Capitolato Speciale d'Appalto, al precedente Art. 30 richiede espressamente all'Appaltatore - per provvedere al trasporto dei rifiuti prodotti - l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del Codice dell'Ambiente, approvato con D.Lgs. n. 152/2006.

Orbene, non potendo le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto disporre in difformità da disposizioni di legge, l'ipotesi derogatoria contemplata dal comma 2 del citato Art. 30 del CSA non può che essere connessa a situazioni del tutto contingenti, quale quella contemplata dall'art. 19 del D.M. 120/2014.

Si chiarisce, inoltre, che in considerazione delle attività oggetto dell'appalto occorre l'iscrizione almeno in categoria 2-bis ovvero 4.

Infine, l'utilizzo del termine Appaltatore (e non dell'espressione il concorrente) e, pertanto, il chiaro riferimento al contraente esecutore dell'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, qualifica inequivocabilmente il requisito in parola – peraltro in coerenza con i richiamati pronunciamenti dell'ANAC – quale requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

Bari, 28 maggio 2015